

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 luglio 2012

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 luglio 2012, n. 103.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. (12G0132).....

Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104.

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. (12G0126).....

Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 11 luglio 2012.

Decadenza della società Ippica Momigliano S.r.l. dalla concessione n. 4879 per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149. (12A08057).....

Pag. 14

DECRETO 11 luglio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, quindicesima e sedicesima tranche. (12A08066).....

Pag. 14



DECRETO 11 luglio 2012.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015, prima e seconda tranche. (12A08067) Pag. 16

DECRETO 11 luglio 2012.

Decadenza della società Ippica Momigliano S.r.l. dalla concessione n. 143 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalla corse dei cavalli ed eventi non sportivi. (12A08058) Pag. 20

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 14 febbraio 2012.

Modifica del decreto 25 febbraio 2008 di ammissione alle agevolazioni di progetti esecutivi afferenti ai Grandi Progetti Strategici. (Prot. 77/Ric.). (12A07777) Pag. 21

DECRETO 29 marzo 2012.

Annullamento del decreto 20 aprile 2009 e modifica del decreto 29 dicembre 2003 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni. (Prot. 121/Ric.). (12A07723) Pag. 38

DECRETO 26 giugno 2012.

Regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 6 del 10 gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti: Progetti annuali, Tabella triennale e Accordi di Programma e Intese. (Prot. 369/Ric.). (12A07778) Pag. 41

Ministero della salute

DECRETO 21 giugno 2012.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» di Milano nella disciplina di «oncologia». (12A07724) Pag. 48

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 5 giugno 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società Kalorgas S.p.A. (Decreto n. 66378). (12A07726) Pag. 49

DECRETO 5 giugno 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società CSAV Agency Italy S.p.A. (Decreto n. 66382). (12A07727) Pag. 50

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 19 giugno 2012.

Approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza. (12A07819) Pag. 51

DECRETO 27 giugno 2012.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'Isola di Favignana. (12A08056) Pag. 70

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 4 luglio 2012.

Proroga della designazione della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Roma ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano». (12A07722) Pag. 71

DECRETO 5 luglio 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Basilicata. (12A07772) Pag. 72

DECRETO 5 luglio 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria. (12A07773) Pag. 73

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Vercelli. (12A07728) Pag. 74

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Biella. (12A07729) Pag. 74



PROVVEDIMENTO 5 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rieti. (12A07787) Pag. 75

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, coordinato con la legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editoriali, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale». (12A08154) Pag. 76

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Alipza» (12A07731) Pag. 93

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Arrow». (12A07732) Pag. 94

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Frilans» (12A07774) Pag. 95

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Ponte nelle Alpi (12A08151) Pag. 96

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 luglio 2012 (12A08157) Pag. 96

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 luglio 2012 (12A08158) Pag. 97

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 luglio 2012 (12A08159) Pag. 97

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 luglio 2012 (12A08155) Pag. 98

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 luglio 2012 (12A08156) Pag. 98

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica CINI in Roma. (12A07779) Pag. 99

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Flubenol», «Flubenvet», «Seponver Plus». (12A07725) .. Pag. 99

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prascend 1 mg.» (12A07730) Pag. 99

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clindaseptin 25 mg/ml» (12A07775) Pag. 99

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «STARMAS LATTAZIONE 300 mg». (12A07851) Pag. 100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «DESASHOCK». (12A07852) Pag. 100

Autorizzazione all'immissione del medicinale per uso veterinario «COCCIBAL» 200 mg/ml (12A07853) Pag. 100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «EIMERYL» 200 mg/ml. (12A07854) Pag. 101

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 43/2011 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 9 settembre 2011. (12A07721) Pag. 101



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Domanda di registrazione della denominazione «EICHSELDER FELDGIEKER»/«EICHSELDER FELDKIEKER». (12A07771) Pag. 101

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 63 del 20 giugno 2012 (12A07780) Pag. 101

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto 11 giugno 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012). (12A08160) Pag. 102

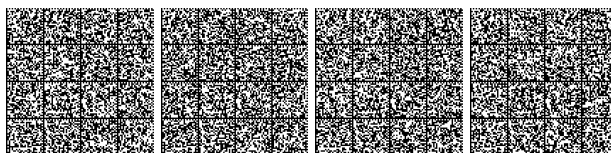
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2012.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011. (12A07817)

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 10**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2012 - Situazione del bilancio dello Stato (12A06695)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 luglio 2012, n. 103.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 63

All'articolo 1:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 250,» è inserita la seguente: «nonché» e le parole: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite» sono sostituite dalle seguenti: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «cinque regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre regioni»;

al comma 4, lettera a), la parola: «dipendente» è sostituita dalla seguente: «dipendenti» e dopo le pa-

role: «mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti» è aggiunto il seguente periodo: «. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.

7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero). — 1. Nell'ambito delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.

2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.



4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo»;

al comma 2, lettera a), le parole da: «una quota» fino a: «distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione», l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo complessivo di tale quota non può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera»;

al comma 2, lettera b), le parole da: «una quota» fino a: «0,35 euro per i periodici» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici», le parole: «3.500.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.500.000 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilità di avere il contributo fino al

massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto»;

al comma 6, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi» sono soppresse, dopo le parole: «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione»;

al comma 3, le parole: «nell'ambito del tetto globale specificato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'importo complessivo di cui»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «è oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto»;

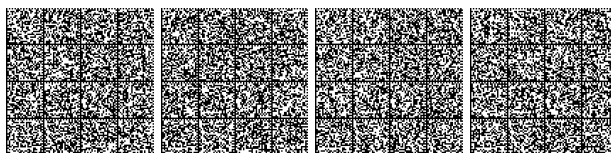
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet» sono inserite le seguenti: «, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione»,».

5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici», sono inserite le seguenti: «sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili»,».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni). — 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono



soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto del Ministro dello sviluppo economico» *e il terzo periodo è sostituito dai seguenti:* «Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale»;

al comma 6, dopo la parola: «derivare» *sono inserite le seguenti:* «nuovi o maggiori».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e combattentistiche*). — 1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353

del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3305):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI) il 21 maggio 2012.

Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 21 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 10^a e 14^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 maggio 2012.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede referente, il 30 maggio 2012; il 7, 12, 13, 19 e 20 giugno 2012.

Esaminato in aula il 14 e 26 giugno 2012 e approvato il 27 giugno 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5322):

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 3 luglio 2012 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XII e XIV.

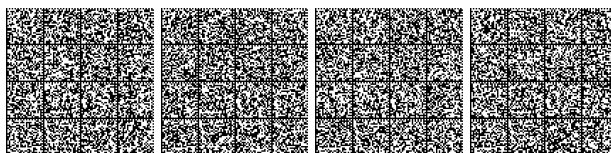
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3, 4 e 5 luglio 2012.

Esaminato in aula il 9 e 11 luglio 2012 e approvato il 12 luglio 2012.

Il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2012.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 76.

12G0132



DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104.

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visti i regolamenti delegati (CE) n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti del 28 settembre 2010, che integrano la citata direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia, rispettivamente, delle lavastoviglie per uso domestico, degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle lavatrici per uso domestico e dei televisori;

Visto il regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.

3. Il presente decreto non si applica:

- a) ai prodotti usati;
- b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
- c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;

b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;

c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento;



d) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;

e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;

f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;

g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali;

h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;

i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione europea un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;

m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle istituzioni dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista dal presente decreto o da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE;

n) atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della medesima direttiva.

Art. 3.

Obblighi e divieti in materia di informazione

1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.

2. Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato.

3. La pubblicità di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano informazioni relative al consumo energetico

o sul prezzo, deve includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.

4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.

5. È vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonché per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.

6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione è concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria più rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare:

a) le modalità per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate;

b) il tipo di prove e le modalità di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati;

c) le modalità di revisione del protocollo quando è necessario procedere all'aggiornamento dello stesso.

Art. 4.

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.



3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'ENEA, ai sensi dell'articolo 11, e può avvalersi per le prove necessarie in sede di controllo, con onere a carico dei fornitori, anche di organismi di valutazione della conformità come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008.

4. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni responsabili dei controlli, in attuazione del presente decreto, cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche al fine di fornirle alla Commissione dell'Unione europea, informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico assicura il necessario coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni, collabora con le Autorità responsabili dell'applicazione della direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni interessate si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e, in particolare, di quelli supportati dai pertinenti programmi dell'Unione europea, e garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura.

Art. 5.

Responsabilità dei fornitori

1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformità al presente decreto e al pertinente atto delegato.

2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità, e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:

- a) la descrizione generale del prodotto;
- b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
- c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
- d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.

3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.

4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.

5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.

6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo può fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravità ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza più breve.

7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate.

8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.

9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.

Art. 6.

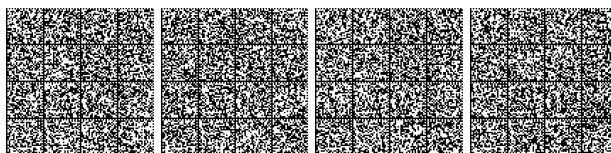
Responsabilità dei distributori

1. I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa è redatta in lingua italiana.

Art. 7.

Vendita a distanza

1. Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto nonché a specificare, se del caso, le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.



Art. 8.

Libera circolazione

1. È consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi.

2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformità all'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede.

Art. 9.

Appalti pubblici e incentivi

1. Se un prodotto è contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza.

2. Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente decreto.

4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.

Art. 10.

*Funzioni e responsabilità
del Ministero dello sviluppo economico*

1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4:

a) vigila affinché i fornitori e i distributori rispettino le prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti delegati e, in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto;

b) promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati;

c) organizza controlli della conformità dei prodotti oggetto del presente decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esige dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto delegato applicabile;

d) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti di ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e, ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito alle attività di controllo dell'applicazione della normativa ed al livello di conformità all'interno del territorio nazionale.

Art. 11.

Supporto dell'ENEA all'attività di vigilanza

1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalità, il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si può avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attività di vigilanza.



Art. 12.

Controlli e poteri inerenti l'attività di vigilanza

1. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista è assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista è assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica è incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica è assente o non è tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

Art. 13.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;

b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;

c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;

d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;

e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

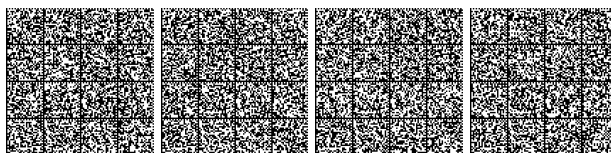
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;

c) l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli apparecchi domestici;

e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi



— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2010/30/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153.

— Il testo dell'articolo 9, comma 1 e 6 e dell'articolo 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:

«Art. 9 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

(Omissis).

6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

«Art. 24 (Disposizioni finali). — 1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. (Omissis).»

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere



previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.»

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— La decisione 768/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il regolamento (UE) n. 1059/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314.

— Il regolamento (UE) n. 1060/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314.

— Il regolamento (UE) n. 1061/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314.

— Il regolamento (UE) n. 1062/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314.

— Il regolamento (UE) n. 626/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 6 luglio 2011, n. L 178.

— La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., così recita:

«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate agli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.»

Note all'art. 2:

Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O., così recita:

«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela



elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni:

1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;

2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998;

3) il decreto del Ministro delle attività produttive 21 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005;

f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del Consiglio del 19 settembre 1996, che stabiliscono modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico;

g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999, recante modalità di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformità alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE.

2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.

Art. 15.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Disposizione transitoria ed entrata in vigore

1. I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purché immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti già soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

N O T E

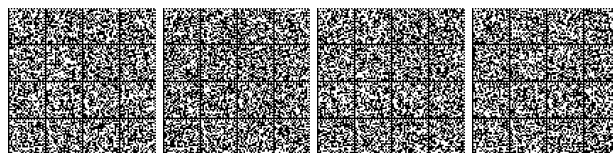
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.



del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.».

— Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera *l*) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., così recita:

«Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. (Omissis).

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

(Omissis);

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

3.- 9. (Omissis)».

— Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera *m*) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, S.O., così recita:

«Art. 2 (Tutela del bilancio). — 1. (Omissis).

2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

(Omissis);

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

3.- 5. (Omissis)».

«Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali). — 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.

2. (Omissis)».

— Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— La parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O., è così rubricata:

«PARTE II

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari».

— Il testo degli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 e 30 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), così recita:

«Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza) - (articoli 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 33, L. n. 109/1994; art. 82, D.P.R. n. 554/1999; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995; art. 122, D.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, L. n. 109/1994, art. 24, co. 7, L. n. 289/2002). — 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera *a*), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera *b*), le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.».

«Art. 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali) - (articoli 15 e 57, direttiva 2004/18; artt. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995). — 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;

c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.».

«Art. 19. (Contratti di servizi esclusi) - (articoli 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995). — 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:

a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o co-produzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;

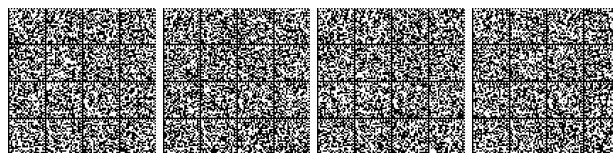
e) concernenti contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.».

«Art. 22. (Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni) - (articoli 13 e 57, direttiva 2004/18). — 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.».

«Art. 23 (Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus) - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17). — 1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.».



«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 158/1995). —

1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.».

«Art. 25 (Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia) - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 158/1995). — 1. Il presente codice non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).».

«Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) - (articoli 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005). — 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.».

«Art. 30 (Concessione di servizi) - (articoli 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n. 415/1998). — 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessione gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessioni di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.».

Note all'art. 13:

Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1998, n. 89.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1982, n. 299.

— Il testo dell'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1982, n. 154, abrogato dal presente decreto, reca:

«Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1982, n. 299.

— La direttiva 94/2/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1994, n. L 45.

— La direttiva 92/75/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 ottobre 1992, n. L 297.

— Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1998, n. 248, abrogato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 (Scheda informativa).».

«Art. 8 (Divieto di vendita).».

— La rubrica degli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, così recita:

«Allegato I-a

Etichetta lavatrici

Modello dell'etichetta

Allegato II-a

Scheda lavatrici

Allegato III-a

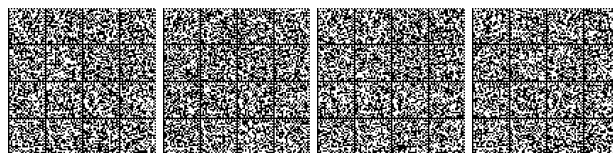
Vendita per corrispondenza o altro tipo di vendita a distanza per lavatrici

Allegato IV-a

Classi di efficienza energetica per lavatrici.».

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 626/2011 si veda nelle note alle premesse.

12G0126



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2012.

Decadenza della società Ippica Momigliano S.r.l. dalla concessione n. 4879 per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la convenzione di concessione n. 4879 per raccolta giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della società Agenzia Ippica Momigliano;

Visto l'art. 20, comma 2, lettera e), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni»;

Vista la nota prot. n. 2012/25319/Giochi/SCO del 4 giugno 2012 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 23, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Considerato che in data 11 giugno 2012 il dott. Raffaele Ferrara è cessato dall'incarico di direttore generale dei monopoli di Stato;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 285, prevede all'art. 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del Direttore Generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4879 giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con la società Agenzia Ippica Momigliano S.r.l., con sede legale in via A. Barrili, 36 – 20141 Milano operante nel comune di Milano;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale vicario: TAGLIAFERRI

12A08057

DECRETO 11 luglio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al



medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 luglio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 36.333 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 24 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 23 luglio e 26 agosto 2009, 26 ottobre 2011 e 12 marzo 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022 e della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, di cui al decreto del 24 aprile 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tran-

che dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022 e della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 aprile 2009; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 24 aprile 2009.

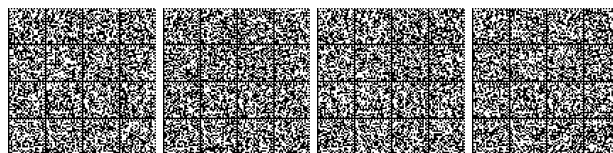
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 aprile 2009, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi



dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 aprile 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 luglio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore: CANNATA

12A08066

DECRETO 11 luglio 2012.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazio-



ni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 luglio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 36.333 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500

milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 gennaio 2013 e l'ultima il 15 luglio 2015.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 2015, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.



Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.



In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità di cui al successivo art. 11.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 luglio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà esse-

re presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2012, al prezzo di aggiudicazione



e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 17 luglio 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 2 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore: CANNATA

12A08067

DECRETO 11 luglio 2012.

Decadenza della società Ippica Momigliano S.r.l. dalla concessione n. 143 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalla corse dei cavalli ed eventi non sportivi.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'af-

fidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 143 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della società Agenzia Ippica Momigliano S.r.l. nei locali siti in via Barrili, 36 - 20141 Milano;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2012/25319/Giochi/SCO del 4 giugno 2012, con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e contestualmente è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni della stessa, l'avvio del procedimento di decadenza;

Considerato che con la predetta nota il concessionario è stato, altresì, invitato a provvedere, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

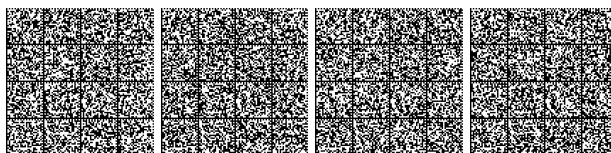
Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Considerato che in data 11 giugno 2012 il dott. Raffaele Ferrara è cessato dall'incarico di direttore generale dei monopoli di Stato;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 285, prevede all'art. 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del Direttore Generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 143 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Agenzia Ippica Momigliano S.r.l., con sede legale in via Barrili, 36 - 20141 Milano, operante nel comune di Milano.



Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale vicario: TAGLIAFERRI

12A08058

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2012.

Modifica del decreto 25 febbraio 2008 di ammissione alle agevolazioni di progetti esecutivi afferenti ai Grandi Progetti Strategici. (Prot. 77/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle idee progettuali relativamente ai programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006 prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, concernente il «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi da 10 a 13;

Visto il decreto direttoriale n. 366/Ric del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM29214 dal titolo «Re.Lo.A.D. REverse LOGistics per Apparecchiature elettriche di uso Domestico», presentato da WHIRLPOOL EUROPE Srl, S.G.L. LOGISTICA Srl e MAGSI-STEM S.r.l.;

Visto il decreto direttoriale n. 1624/Ric. del 30 ottobre 2007, di rettifica del precedente decreto n. 366/Ric. del 13 marzo 2007;

Visto il decreto direttoriale n. 191/Ric del 25 febbraio 2008 con il quale è stato ammesso definitivamente alle agevolazioni il progetto DM29214;

Visto il decreto direttoriale n. 1456 del 18 dicembre 2008, di rettifica del precedente decreto definitivo n. 191/Ric. del 25 febbraio 2008, ai fini dell'inserimento del progetto DM29214 nella programmazione del Programma Operativo Nazionale PON 2007-2013 «Ricerca e competitività»;

Visto il contratto di finanziamento stipulato il 13 marzo 2009;

Viste le note del 3 marzo 2010 e del 10 maggio 2010, con le quali la Whirlpool Europe S.r.l. ha comunicato la parziale rinuncia alle agevolazioni concesse in proprio favore con il Decreto n. 191/Ric. del 25 febbraio 2008 e successiva rettifica per il progetto DM29214, con riferimento, nella specie, a quelle relative ai primi 4 SAL rendicontati, impegnandosi, tuttavia, a proseguire nello svolgimento del progetto sino al suo compimento e a presentare la rendicontazione contabile e scientifica relativa alle attività progettuali svolte;

Vista la nota del 13 luglio 2010, con la quale Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A. ha comunicato che la Whirlpool Europe S.r.l. sino al 4 SAL ha rendicontato costi per euro 1.079.491,25 e che pertanto le residue agevolazioni spettanti sono pari ad euro 3.159.058,75 di cui, euro 1.320.361,85 per la ricerca industriale ed euro 1.838.696,90 per lo sviluppo precompetitivo;



Vista la nota del 3 agosto 2010, con la quale la Whirlpool Europe S.r.l. ha confermato il suo interesse a portare a conclusione il progetto, come ribadito successivamente con nota del 5 febbraio 2011;

Vista la nota prot. n. 9540 del 18 novembre 2010, con la quale il Ministero ha invitato l'esperto scientifico e l'istituto convenzionato a trasmettere un aggiornamento istruttorio, che valuti in concreto lo stato di attuazione del progetto, anche in relazione alle attività rendicontate, nonché la conformità e coerenza di quanto proposto e rappresentato per il prosieguo dai proponenti, con particolare riferimento agli obiettivi di ricerca originariamente proposti e fissati nel capitolato tecnico allegato al contratto ed ha, altresì, concesso la proroga di 12 mesi della durata del progetto, portando così la data di ultimazione delle attività al 31 marzo 2011;

Rilevato che a WHIRLPOOL EUROPE Srl non sono state corrisposte le quote di erogazione delle agevolazioni relative ai SAL 1, 2, 3, 4;

Considerato che la variazione proposta da WHIRLPOOL EUROPE S.r.l. con le proprie note del 3 marzo e del 10 maggio 2010, del 2 agosto 2010 e del 5 febbraio 2011, prevede l'impegno della stessa a proseguire le attività di ricerca e a conseguire gli obiettivi proposti e non modifica le finalità della ricerca, non comporta incrementi delle spese, non contrasta con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato possibile;

Acquisite le valutazioni da parte dell'esperto scientifico e dell'Istituto Convenzionato;

Tenuto conto del parere positivo espresso dal Comitato nella seduta del 21 settembre 2011 sulla base dei supplementi istruttori espletati dall'esperto scientifico e dall'Istituto Convenzionato in ordine alla conformità e coerenza dello svolgimento del progetto con gli obiettivi originari;

Atteso che resta fermo il costo ammesso con il decreto direttoriale n. 191/Ric del 25 febbraio 2008 come modificato dal decreto direttoriale n. 1456 del 18 dicembre 2008 per il progetto di ricerca DM29214 e, in particolare, i costi riferiti a Whirlpool Europe S.r.l.;

Atteso che Whirlpool Europe S.r.l. ha dichiarato il proprio impegno a conseguire comunque, nonostante la rinuncia parziale alle agevolazioni, gli obiettivi della ricerca proposti;

Considerata la nota del competente Ufficio VI in data 2 dicembre 2011, prot. n. 1715, che propone l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto n. 191/Ric del 25 febbraio 2008 come già modificato dal decreto direttoriale n. 1456 del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Si prende atto della parziale rinuncia della WHIRLPOOL EUROPE S.r.l. alle agevolazioni concesse in proprio favore con il decreto n. 191/Ric. del 25 febbraio 2008 e successiva rettifica per il progetto DM29214, con riferimento, nella specie, a quelle relative ai primi 4 SAL rendicontati.

2. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 191/Ric del 25 febbraio 2008 come già modificato dal decreto direttoriale n. 1456 del 18 dicembre 2008, per effetto di quanto previsto nel precedente comma, sono modificate e sostituite dalle seguenti: il costo complessivo ammesso pari ad euro 5.203.350,00 grava per euro 1.986.291,03 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 1.923.810,96 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed euro 213.756,77 nella forma di credito ordinario, per un'agevolazione complessiva pari ad euro 4.123.858,76.

3. WHIRLPOOL EUROPE S.r.l. resta comunque obbligata a svolgere le attività progettuali di propria competenza e a presentare le relative rendicontazioni contabili e scientifiche alle scadenze e con le modalità previste.

4. La forma, la misura, le modalità e le condizioni di ammissione alle agevolazioni riportate nel decreto direttoriale n. 191/Ric del 25 febbraio 2008 come già modificato dal decreto direttoriale n. 1456 del 18 dicembre 2008, del progetto DM29214 afferente al settore 10, sono ulteriormente modificate e riportate nell'Allegato 1.

Art. 2.

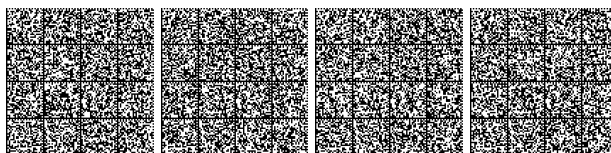
1. Restano ferme tutte le altre disposizioni, modalità e condizioni contenute nel decreto direttoriale n. 191/Ric del 25 febbraio 2008 come già modificato dal decreto direttoriale n. 1456 del 18 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 8, foglio n. 160



Legge 297/1999 GPS

ALLEGATO
DM29214**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM29214 del 31/03/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:

Re.Lo.A.D. REverse LOGistics per Apparecchiature elettriche di uso Domestico

Inizio Attività: 01/04/2007

Durata mesi: 36 (salvo proroghe)

- Beneficiari

MAGSISTEM SRL

GRICIGNANO DI AVERSA - (CE)

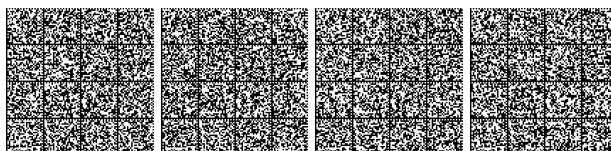
S.G.L. LOGISTICA S.R.L.

GENOVA - (GE)

WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

COMERIO - (VA)

• Costo Totale	€ 5.203.350,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.161.556,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 2.041.794,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -



Legge 297/1999 GPS

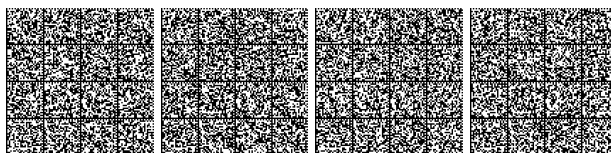
DM29214

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.644.435	-	-	-	-	-	1.644.435
Spese generali	986.661	-	-	-	-	-	986.661
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	530.460	-	-	-	-	-	530.460
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	3.161.556	-	-	-	-	-	3.161.556
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.161.556	-	-	-	-	-	3.161.556

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	877.590	-	-	-	-	-	877.590
Spese generali	526.554	-	-	-	-	-	526.554
Attrezzature	637.650	-	-	-	-	-	637.650
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.041.794	-	-	-	-	-	2.041.794
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.041.794	-	-	-	-	-	2.041.794

Nessun Costo di Formazione



Legge 297/1999 GPS

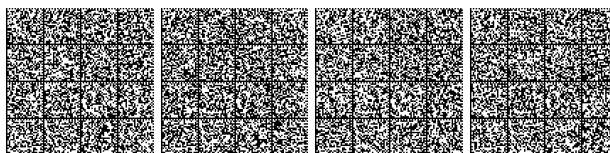
DM29214

A agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.303.057,11	-	-	-	-	1.303.057,11
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	868.704,74	-	-	-	-	868.704,74
- di cui CA fino a €	781.834,27	-	-	-	-	781.834,27
- di cui CO fino a €	86.870,47	-	-	-	-	86.870,47
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.171.761,85	-	-	-	-	2.171.761,85

	SVILUPPO PRECOMPETTITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	683.233,92	-	-	-	-	683.233,92
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.268.862,99	-	-	-	-	1.268.862,99
- di cui CA fino a €	1.141.976,69	-	-	-	-	1.141.976,69
- di cui CO fino a €	126.886,30	-	-	-	-	126.886,30
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.952.096,91	-	-	-	-	1.952.096,91

Nessuna agevolazione per la Formazione

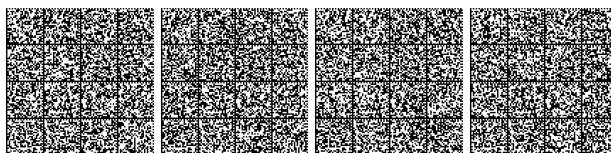


Legge 297/1999 GPS

DM29214

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.986.291,03	-	1.986.291,03
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	2.137.567,73	-	2.137.567,73
- di cui CA fino a €	1.923.810,96	-	1.923.810,96
- di cui CO fino a €	213.756,77	-	213.756,77
TOTALE CS + CA + CO fino a €	4.123.858,76	-	4.123.858,76



Legge 297/1999 GPS

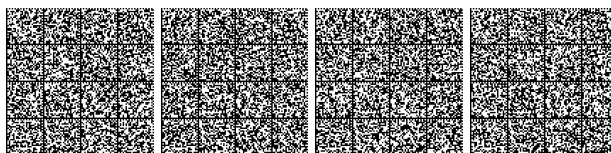
DM29214

MAGSISTEM SRL**Imputazione territoriale costi**

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	145.170	-	-	-	-	-	145.170
Spese generali	87.102	-	-	-	-	-	87.102
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	232.272	-	-	-	-	-	232.272
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	232.272	-	-	-	-	-	232.272

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	20.250	-	-	-	-	-	20.250
Spese generali	12.150	-	-	-	-	-	12.150
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	32.400	-	-	-	-	-	32.400
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	32.400	-	-	-	-	-	32.400

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 GPS

DM29214

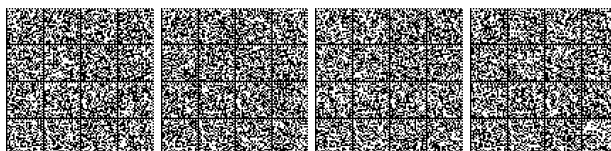
MAGSISTEM SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 GPS

DM29214

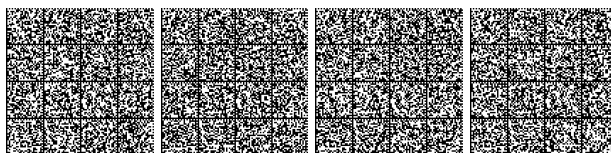
MAGSISTEM SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	139.363,20	-	-	-	-	139.363,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	92.908,80	-	-	-	-	92.908,80
- di cui CA fino a €	83.617,92	-	-	-	-	83.617,92
- di cui CO fino a €	9.290,88	-	-	-	-	9.290,88
TOTALE CS + CA + CO fino a €	232.272,00	-	-	-	-	232.272,00

	SVILUPPO PRECOMPETTITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	11.340,00	-	-	-	-	11.340,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	21.060,00	-	-	-	-	21.060,00
- di cui CA fino a €	18.954,00	-	-	-	-	18.954,00
- di cui CO fino a €	2.106,00	-	-	-	-	2.106,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	32.400,00	-	-	-	-	32.400,00

Nessuna agevolazione per la Formazione



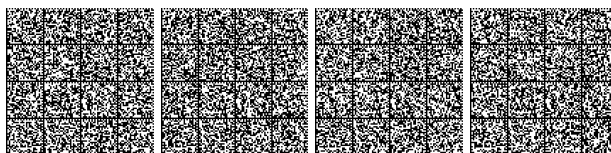
Legge 297/1999 GPS

DM29214

MAGSISTEM SRL

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	150.703,20	-	150.703,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	113.968,80	-	113.968,80
- di cui CA fino a €	102.571,92	-	102.571,92
- di cui CO fino a €	11.396,88	-	11.396,88
TOTALE CS + CA + CO fino a €	264.672,00	-	264.672,00



Legge 297/1999 GPS

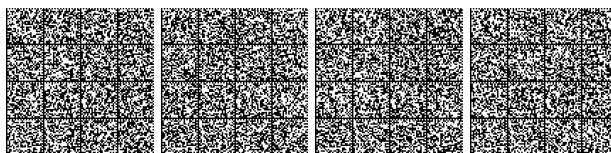
DM29214

S.G.L. LOGISTICA S.R.L.**Imputazione territoriale costi**

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	386.955	-	-	-	-	-	386.955
Spese generali	232.173	-	-	-	-	-	232.173
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	619.128	-	-	-	-	-	619.128
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	619.128	-	-	-	-	-	619.128

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	50.625	-	-	-	-	-	50.625
Spese generali	30.375	-	-	-	-	-	30.375
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	81.000	-	-	-	-	-	81.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	81.000	-	-	-	-	-	81.000

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 GPS

DM29214

S.G.L. LOGISTICA S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 GPS

DM29214

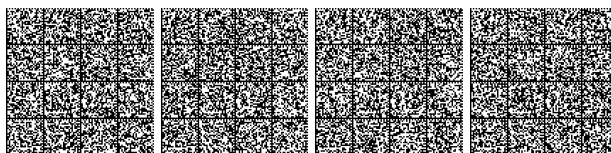
S.G.L. LOGISTICA S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	371.476,80	-	-	-	-	371.476,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	247.651,20	-	-	-	-	247.651,20
- di cui CA fino a €	222.886,08	-	-	-	-	222.886,08
- di cui CO fino a €	24.765,12	-	-	-	-	24.765,12
TOTALE CS + CA + CO fino a €	619.128,00	-	-	-	-	619.128,00

	SVILUPPO PRECOMPETTITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	28.350,00	-	-	-	-	28.350,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	52.650,00	-	-	-	-	52.650,00
- di cui CA fino a €	47.385,00	-	-	-	-	47.385,00
- di cui CO fino a €	5.265,00	-	-	-	-	5.265,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	81.000,00	-	-	-	-	81.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione



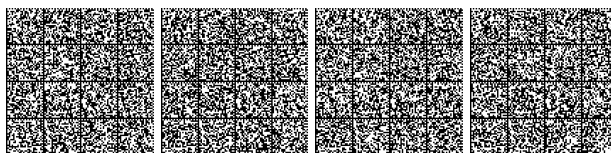
Legge 297/1999 GPS

DM29214

S.G.L. LOGISTICA S.R.L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	399.826,80	-	399.826,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	300.301,20	-	300.301,20
- di cui CA fino a €	270.271,08	-	270.271,08
- di cui CO fino a €	30.030,12	-	30.030,12
TOTALE CS + CA + CO fino a €	700.128,00	-	700.128,00



Legge 297/1999 GPS

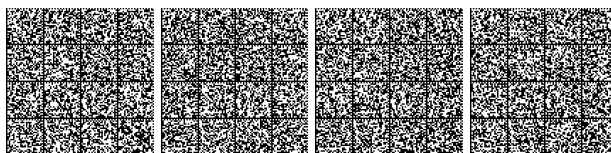
DM29214

WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.**Imputazione territoriale costi**

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.112.310	-	-	-	-	-	1.112.310
Spese generali	667.386	-	-	-	-	-	667.386
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	530.460	-	-	-	-	-	530.460
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.310.156	-	-	-	-	-	2.310.156
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.310.156	-	-	-	-	-	2.310.156

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	806.715	-	-	-	-	-	806.715
Spese generali	484.029	-	-	-	-	-	484.029
Attrezzature	637.650	-	-	-	-	-	637.650
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.928.394	-	-	-	-	-	1.928.394
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.928.394	-	-	-	-	-	1.928.394

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 GPS

DM29214

WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 GPS

DM29214

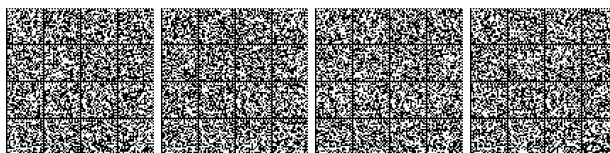
WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	792.217,11	-	-	-	-	792.217,11
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	528.144,74	-	-	-	-	528.144,74
- di cui CA fino a €	475.330,27	-	-	-	-	475.330,27
- di cui CO fino a €	52.814,47	-	-	-	-	52.814,47
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.320.361,85	-	-	-	-	1.320.361,85

	SVILUPPO PRECOMPETTITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	643.543,92	-	-	-	-	643.543,92
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.195.152,99	-	-	-	-	1.195.152,99
- di cui CA fino a €	1.075.637,69	-	-	-	-	1.075.637,69
- di cui CO fino a €	119.515,30	-	-	-	-	119.515,30
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.838.696,91	-	-	-	-	1.838.696,91

Nessuna agevolazione per la Formazione



Legge 297/1999 GPS

DM29214

WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.435.761,03	-	1.435.761,03
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.723.297,73	-	1.723.297,73
- di cui CA fino a €	1.550.967,96	-	1.550.967,96
- di cui CO fino a €	172.329,77	-	172.329,77
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.159.058,76	-	3.159.058,76

12A07777

DECRETO 29 marzo 2012.

Annullamento del decreto 20 aprile 2009 e modifica del decreto 29 dicembre 2003 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni. (Prot. 121/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 26 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 11459 presentato dalla ISTA S.p.A. - Istituto Agrobiologico per la Qualità delle Colture Mediterranee ora ISTA Veneto Sementi S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 11459 presentato dalla ISTA S.p.A. - Istituto Agrobiologico per la Qualità delle Colture Mediterranee ora ISTA Veneto Sementi S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.939.393,20;



Vista la nota in data 12 novembre 2008 pervenuta in data 19 novembre 2008 (prot. n. 10195), con la quale il Mediocredito Italiano S.p.A. ha comunicato che il costo giudicato congruo, pertinente e ammissibile in area 87.3.a. risulta pari al 61,20% del totale dei costi agevolati mentre il decreto direttoriale n. 2266 del 29 dicembre 2003 prevedeva l'obbligo che le attività del progetto si svolgessero in tale area per almeno il 75% del totale;

Visto il decreto direttoriale n. 320 del 20 aprile 2009, con il quale questo Ministero ha adottato la revoca delle agevolazioni concesse con decreto direttoriale n. 2266 del 29 dicembre 2003;

Vista la nota in data 19 giugno 2009, con la quale l'azienda ha richiesto una sospensione temporanea del provvedimento di revoca al fine di poter esaminare la documentazione;

Vista la nota in data 6 agosto 2009 (prot. 5127), con la quale questo Ministero ha concesso la temporanea sospensione del provvedimento di revoca adottato con decreto direttoriale n. 320 del 20 aprile 2009;

Vista la nota pervenuta in data 16 febbraio 2010 prot. n. 325, con cui l'azienda ha inoltrato le proprie controdeduzioni atte a dimostrare lo svolgimento delle attività progettuali pari al 75% in aree 87.3.a.;

Vista la nota in data 9 giugno 2010 prot. n. 3841, con la quale questo Ministero ha incaricato l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico di aggiornare la valutazione di pertinenza;

Acquisiti in data 5 settembre 2011 prot. n. 8628 e in data 12 settembre 2011 prot. n. 8746, rispettivamente la valutazione da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, i quali confermano che, a seguito di ulteriori elementi forniti dal beneficiario, le controdeduzioni possono essere accolte e pertanto il costo congruo e pertinente in area 87.3.a risulta pari al 75,1% rispettando la percentuale minima prevista dal decreto e per un importo pari a euro 1.318.103,66;

Considerata la nota del competente Ufficio VI in data 23 settembre 2011 prot. n. 1329 pos.1, che propone l'opportunità di adottare l'annullamento del provvedimento di revoca con contestualmente modifica del decreto direttoriale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Ritenuta la necessità di procedere all'annullamento del provvedimento di revoca in ragione della rettificata valutazione in ordine all'imputazione territoriale dei costi, adottato con decreto direttoriale n. 320 del 20 aprile 2009 e contestualmente alla modifica del decreto direttoriale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Art. 1.

È annullato il provvedimento di revoca adottato con decreto direttoriale n. 320 del 20 aprile 2009.

Art. 2.

1. Le disposizioni relative al progetto n. 11459 presentato dalla ISTA S.p.A. - Istituto Agrobiologico per la Qualità delle Colture Mediterranee ora ISTA Veneto Sementi S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 11459 presentato dalla ISTA S.p.A. - Istituto Agrobiologico per la Qualità delle Colture Mediterranee ora ISTA Veneto Sementi S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 812.088,68.

3. Tenuto conto che le erogazioni effettuate a favore della ISTA S.p.A. - Istituto Agrobiologico per la Qualità delle Colture Mediterranee ora ISTA Veneto Sementi S.r.l., ammontano a euro 1.311.195,08, l'impresa dovrà restituire l'importo di contributo nella spesa pari a euro 183.890,56.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto direttoriale 2266 del 29 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 8, foglio n. 156



ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 11459 del 16/10/2001

Comitato del 01/04/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Messa a punto, sperimentazione e validazione di nuove varietà di piante di larga coltura in Italia (grano, mais, riso e vite) da effettuare sia con metodologie convenzionali sia attraverso l'uso di trasformazione OGM marker-free con metodo di determinazione di DNA transgenico e della proteina, derivata attraverso la spettrometria di massa.

Inizio: 14/01/2002

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ISTA VENETO SEMENTI SRL

LORETO

(RO)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.754.971,83
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.525.016,01
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	229.955,82
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.163.708,20	€ 154.395,46	€ 1.318.103,66
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 94.522,32	€ 6.099,07	€ 100.621,39
Non Eleggibile	€ 239.964,70	€ 69.461,29	€ 309.425,99
Extra UE	€ 26.820,79	€ 0,00	€ 26.820,79
Totale	€ 1.525.016,01	€ 229.955,82	€ 1.754.971,83

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %



* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3.a) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.127.304,52
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamenti)	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione di lettera di patronage con la quale DOMPE' Farmaceutica S.p.A. attesta di possedere il 51% del capitale di ISTA S.p.A. e si impegna a non ridurre la sua partecipazione al di sotto di tale percentuale sino a quando sussistono gli obblighi nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca al progetto di ricerca.

12A07723

DECRETO 26 giugno 2012.

Regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 6 del 10 gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti: Progetti annuali, Tabella triennale e Accordi di Programma e Intese. (Prot. 369/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, siano trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il D.M. 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione

zione centrale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2009) e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

Considerato che l'art. 1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerato che la richiamata legge n. 6/2000 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: «contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge», «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»; «promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati»;

Visto il decreto n. 927 dell'8 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 2011, reg. n. 14 foglio n. 118, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge n. 6/2000, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2011 (pari Euro 10.329.138,00) tra i predetti strumenti di intervento:

Euro 2.000.000,00 destinati ai contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge n. 6/2000;

Euro 5.500.000,00 destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita Tabella triennale;



Euro 2.800.000,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati;

Euro 29.138,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS;

Visto il decreto n. 106 del 22 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012, reg. n. 7 foglio n. 198, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge n. 6/2000, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2012 (pari Euro 10.329.138,00) tra i predetti strumenti di intervento:

Euro 2.000.000,00 destinati ai contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge n. 6/2000;

Euro 6.500.000,00 destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita Tabella triennale;

Euro 1.800.000,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati;

Euro 29.138,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS;

Visto l'art. 13, comma 1-*quinquies* della legge n. 44 del 26 aprile 2012 con cui è disposta la riduzione lineare, per l'anno 2012, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ed in particolare per la legge n. 6/2000 la riduzione di euro 169.236,00;

Ritenuto di procedere alla riduzione proporzionale degli importi indicati nel predetto D.M. n. 106 del 22 marzo 2012, che, per ogni intervento, sono così rimodulati:

Euro 1.967.250,00 destinati ai contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge n. 6/2000;

Euro 6.393.500,00 destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita Tabella triennale;

Euro 1.770.500,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati;

Euro 28.652,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS;

Considerata l'opportunità di utilizzare i fondi ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di programma, dell'esercizio finanziario 2011 congiuntamente a quelli del 2012;

Considerato che il 31 dicembre 2011 è scaduta la Tabella Triennale 2009-2011 e che con i decreti numeri 1103/1104/1105 del 2 dicembre 2011 e numeri 118/119 del 29 marzo 2012 si è provveduto a liquidare agli enti beneficiari la terza annualità (2011) pari ad Euro 5.500.000,00, come previsto dal decreto n. 927 dell'8 novembre 2011 sopra citato;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2012-2014, con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3 legge n. 6/2000;

Considerato, altresì, che l'art. 4 della richiamata legge n. 6/2000 rimanda ad un bando annuale per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contri-

buti annuali ivi previsti eventualmente individuando tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;

Ritenuto di procedere alla definizione, in un unico provvedimento, delle regole e delle modalità per la concessione dei finanziamenti per tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, ivi compresi gli accordi e le intese di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge;

Visto il Documento «Linee Strategiche per le Attività del Comitato Tecnico Scientifico per la Diffusione della Cultura Scientifica, periodo 2011-2013» adottato dallo stesso Comitato nella riunione del 1° aprile 2011 che indica l'opportunità di sviluppare un orientamento più efficace delle risorse disponibili nell'ambito della legge n. 6/2000 con particolare riguardo agli obiettivi strategici indicati nella stessa, in particolare attivando e meglio focalizzando altre risorse esistenti con un utilizzo efficace e mirato dei fondi entro essa disponibili;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti.

2. In particolare, la legge n. 6 del 10 gennaio 2000 prevede i seguenti strumenti di intervento:

contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge;

finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi previo inserimento in una tabella Triennale;

promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati.

3. In coerenza con quanto previsto all'art. 1 della legge n. 6 del 10 gennaio 2000, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.

4. In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente decreto debbono riguardare una o più delle seguenti finalità:



riorganizzazione e potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;

promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;

incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;

sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;

promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società;

costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici;

potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità;

adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle università in condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili a presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui al precedente art. 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, soggetti pubblici o privati. Il requisito della personalità giuridica non è previsto per la concessione dei contributi di cui al successivo art. 3 del presente decreto, con l'eccezione dei soggetti di cui al Titolo III, art. 8.

2. Con riferimento ai singoli strumenti di intervento, il presente decreto precisa, nei relativi articoli, gli specifici requisiti dei soggetti ammissibili alla presentazione delle domande.

TITOLO 2

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 6/2000

Art. 3.

Requisiti dei soggetti ammissibili

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 del presente decreto possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 7, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

2. I soggetti proponenti debbono avere, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, e/o la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e/o la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

3. Ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente art. 3 può presentare, individualmente e/o congiuntamente tra loro, fino a un massimo di tre proposte distinte. Il controllo sul numero massimo di domande presentate sarà effettuato sul numero di partita IVA e/o codice fiscale del/dei soggetto/i proponente/i.

Art. 4.

Requisiti dei progetti

1. I progetti di cui al precedente art. 3 debbono avere un costo minimo preventivato di 10 mila euro e un costo massimo preventivato di 300 mila euro e debbono avere una durata non superiore ai 18 mesi.

2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:

- finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;

- indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;

- descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo dei contributi richiesti;

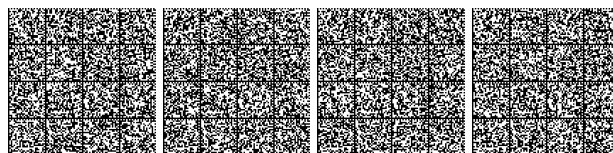
- descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;

- descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;

- innovatività delle attività progettuali previste;

- descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.

3. I progetti presentati da, orti botanici, musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, e da strutture con analoghe finalità, dovranno



evidenziare l'obiettivo di promuovere un miglior coordinamento tra gli stessi, mirando alla costituzione di reti integrate, anche istituzionalmente, a lungo termine, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università, gli Enti di Ricerca e altre istituzioni italiane e straniere.

4. I progetti presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado dovranno evidenziare, altresì, l'obiettivo di favorire la comunicazione tra il mondo della scuola e quello della scienza della tecnologia e della ricerca.

Art. 5.

Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalità di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 4, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro 3.967.250.00, in coerenza con le indicazioni contenute rispettivamente nei decreti ministeriali numeri 927 dell'8 novembre 2011 e 106 del 22 marzo 2012 con le decurtazioni indicate nelle premesse del presente decreto.

2. Le risorse sono assegnate nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente art. 5.

3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi giudicati congrui e ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto secondo le seguenti modalità:

a. una prima erogazione in misura dell'80% del contributo approvato e ammissibile successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto, e nel termine perentorio dei successivi 45 giorni;

b. il saldo sarà erogato successivamente alla approvazione dei rendiconti scientifici e finanziari che devono essere presentati entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.

4. Con riferimento ai progetti di cui al comma 4 del precedente art. 4, i costi del progetto, giudicati ammissibili, sono riconosciuti nella misura del 100%, ferme restando le modalità di trasferimento delle risorse descritte dal precedente comma 3 del presente art. 5.

5. I soggetti proponenti hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione dei costi sostenuti e dell'utilizzo dei contributi con cadenza semestrale a decorrere dalla data di avvio del progetto.

6. Il decreto direttoriale di approvazione del progetto conterrà specifiche disposizioni in tema di modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

7. In caso di revoca, totale o parziale, del contributo, il MIUR procede al recupero degli importi erogati, anche a valere su risorse comunque dovute dal MIUR e/o da altre Amministrazioni a titolo di contributi su progetti.

Art. 6.

Criteri di valutazione

1. La selezione sui Progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000 che, a tal fine, acquisisce i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dal Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR.

2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano i progetti nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.

3. Ai fini della selezione dei Progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dei progetti di cui al successivo art. 7 del presente decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:

a. qualità dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionale, capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);

b. qualità del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 20 punti);

c. ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 20 punti).

4. Sono valutati positivamente i Progetti che abbiano conseguito, nella sommatoria, un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili.

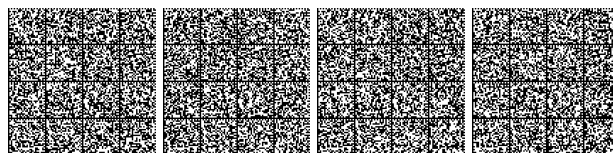
5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico decreto direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

Art. 7.

Modalità presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi annuali di cui al presente decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: <http://roma.cilea.it/Sirio> entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012.

2. Al medesimo indirizzo (<http://roma.cilea.it/Sirio>) il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo sportello telematico.



3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del decreto e indicare l'art. 4 della legge n. 6/2000.

4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

TITOLO 3

FINANZIAMENTO TRIENNALE DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DI ENTI, STRUTTURE SCIENTIFICHE, FONDAZIONI, CONSORZI

Art. 8.

Requisiti dei soggetti ammissibili

1. I Soggetti di cui al precedente art. 2 del presente decreto possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 12, domanda per la concessione di un contributo triennale finalizzato al funzionamento delle relative strutture, previo inserimento in apposita Tabella Triennale.

2. Possono presentare domanda i soggetti che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 6/2000.

Art. 9.

Documentazione richiesta

1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui al precedente art. 8 devono essere corredate della seguente documentazione:

Statuto;

Relazione analitica sull'attività del triennio 2009-2011;

Programma di attività e impegni programmati per il periodo di validità della Tabella Triennale per il triennio 2012-2014, che riportino gli elementi atti alla valutazione di cui al successivo art. 11, in italiano e in inglese;

Bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2009, 2010, 2011 e preventivi 2012;

Indirizzo del sito web in cui i soggetti e le relative attività sono riportate in italiano e in inglese.

Art. 10.

Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalità di erogazione

1. Per il finanziamento delle domande di cui al precedente art. 9, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro 6.393.500,00, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 106 del 22 marzo 2012, con le decurtazioni indicate nelle premesse del presente decreto.

2. Le risorse verranno assegnate nel rispetto degli esiti delle graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente art. 10.

3. Il contributo è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento dedicati ad attività coerenti con le finalità della legge n. 6/2000, così come desunti dalla documentazione di cui al precedente art. 9, e il relativo trasferimento di risorse è disposto su base annuale, sentito il Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il decreto direttoriale di approvazione conterrà specifiche disposizioni in tema di modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

5. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio, il MIUR procede alla revoca dei contributi assegnati e all'esclusione del soggetto dalla Tabella Triennale.

Art. 11.

Criteri di valutazione

1. La selezione sulle domande è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000 che, a tal fine, acquisisce i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dal Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca.

2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano le domande nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.



3. Ai fini della selezione delle domande, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dei progetti di cui al successivo art. 12 del presente decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:

a. qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, utenza raggiunta, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, qualità della presentazione del sito web in italiano ed inglese, capacità operativa e di spesa per attività istituzionali (max 20 punti);

b. qualità e continuità delle attività svolte, con particolare riferimento alla consistenza, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio, e alla programmazione pluriennale delle attività (max 20 punti);

c. qualità e rilevanza dell'attività di ricerca, di elaborazione culturale, di servizio, di promozione culturale, anche in termini di fruibilità e di impatto sul pubblico (max 20 punti);

d. disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di alto rilievo qualitativo, di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico (max 20 punti).

4. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 60 punti sugli 80 conseguibili.

5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico decreto direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

Art. 12.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi annuali di cui al presente decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: <http://roma.cilea.it/Sirio> entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012.

2. Al medesimo indirizzo (<http://roma.cilea.it/Sirio>) il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo sportello telematico.

3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,

al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del decreto e indicare l'art.1 comma 3 della legge n. 6/2000.

4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

TITOLO 4

PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI DI PROGRAMMA E INTESE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

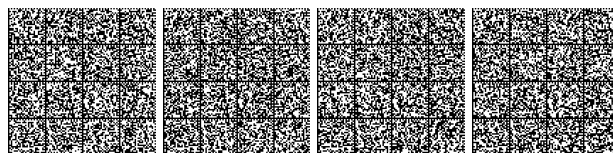
Art. 13.

Requisiti dei soggetti ammissibili

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, nonché altre Amministrazioni dello Stato, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 17, proposte per la stipula di accordi e/o intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 6/2000.

2. I soggetti proponenti diversi dalle altre Amministrazioni dello Stato debbono avere, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, o la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, o la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

3. Ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente art. 13 può presentare, individualmente e/o congiuntamente tra loro, fino a un massimo di tre proposte distinte. Il controllo sul numero massimo di domande presentate sarà effettuato sul numero di partita IVA e/o codice fiscale del/dei soggetto/i proponente/i.



Art. 14.

Requisiti dei progetti

1. Gli accordi/intese proposte ai sensi del precedente art. 13 debbono prevedere un costo minimo preventivato di 300 mila euro e un costo massimo preventivato di 1 milione di euro e debbono avere una durata non superiore ai 24 mesi.

2. Le proposte debbono evidenziare, in lingua italiana ed inglese i seguenti elementi:

finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;

indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;

descrizione, chiara e dettagliata, dell'utilizzo dei contributi richiesti e preventivati per la realizzazione del progetto;

descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;

descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;

innovatività delle attività progettuali previste.

Art. 15.

Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalità di erogazione

1. Per il finanziamento degli accordi/intese di cui al precedente art. 14, il MIUR mette a disposizione risorse complessive pari a Euro 4.570.500,00, in coerenza con le indicazioni contenute nei decreti ministeriali numeri 927 dell'8 novembre 2011 e 106 del 22 marzo 2012, con le decurtazioni indicate nelle premesse del presente decreto.

2. Le risorse sono assegnate nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del dal presente art. 15.

3. Nell'ambito dell'accordo/intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell'80% e il relativo trasferimento di risorse è definito in sede di accordo/intesa.

4. L'accordo/intesa prevederà, comunque, l'obbligo per i soggetti firmatari di presentare la rendicontazione dei costi sostenuti con cadenza semestrale a decorrere dalla data di avvio del progetto.

5. L'accordo/intesa, inoltre, conterrà specifiche disposizioni in tema di modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento.

6. In caso di revoca, totale o parziale, del contributo, il MIUR procede al recupero degli importi erogati, anche a valere su risorse comunque dovute dal MIUR e/o da altre Amministrazioni a titolo di contributi su progetti.

Art. 16.

Criteri di valutazione

1. La selezione sulle proposte è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000 che, a tal fine, acquisisce i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dal Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR.

2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano le proposte nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.

3. Ai fini della selezione delle proposte, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dei progetti di cui al successivo art. 17 del presente decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:

a. qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionale (max 20 punti);

b. qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 20 punti);

c. ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 20 punti).

4. Sono approvate esclusivamente le proposte che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 60 conseguibili.

5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico decreto direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

Art. 17.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le proposte per la stipula di accordi di programma dovranno essere presentate, anche a nome degli altri eventuali partecipanti, e con un sommario in lingua inglese che ne permetta la valutazione da parte di eventuali esperti esterni, dal legale rappresentante dell'Ente sottoscrittore o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: <http://roma.cilea.it/Sirio> entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012.



2. Al medesimo indirizzo (<http://roma.cilea.it/Sirio>) il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo sportello telematico.

3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del decreto e indicare l'art.1 comma 4 della legge n. 6/2000.

4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto è il dott. Fabrizio Cobis. Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tel. 06-97727365.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: fabrizio.cobis@miur.it

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale: FIDORA

12A07778

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2012.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» di Milano nella disciplina di «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14 recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico dei predetti Istituti;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 agosto 2006, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto Nazionale dei Tumori» di Milano, per la disciplina di «oncologia»;

Visto l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo n. 288 del 2003 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 13 luglio 2009 della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» di Milano, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico nella suddetta disciplina;

Viste la deliberazione n. VIII/010463 del 9 novembre 2009 con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale e la successiva nota del 31 marzo 2010 con la quale ha precisato che la richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico della suddetta Fondazione - in ragione della stretta interconnessione e collaborazione scientifica fra tutte le Unità Operative - è riferibile all'intero assetto organizzativo e funzionale della stessa;

Vista la nota prot. n. 43710 del 14 maggio 2010 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'iter procedurale;



Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 18 luglio 2011 dagli esperti della sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nominata con decreto del Ministro della salute del 24 febbraio 2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto Nazionale dei Tumori», con sede legale in Milano, via Venezian n. 1, per la disciplina di «oncologia».

Roma, 21 giugno 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Presidente
della regione Lombardia
FORMIGONI

12A07724

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 giugno 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società Kalorgas S.p.A. (Decreto n. 66378).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 6 dicembre 2011, relativo alla società Kalorgas Spa per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Campania (19 dicembre 2011), Puglia (2 dicembre 2011), Lazio (29 dicembre 2011) e Veneto (16 dicembre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Kalorgas Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Kalorgas Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 17 novembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 dicembre 2011, in favore di un numero massimo di 59 lavoratori della società Kalorgas Spa, dipendenti presso le sedi di:

Napoli - 24 lavoratori;

Modugno (Bari) - 7 lavoratori;

Anagni (Frosinone) - 12 lavoratori;

Borbiago di Mira (Venezia) - 16 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 122.062,74.

Matricola INPS: 5112599204.

Pagamento diretto: no.



Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 122.062,74, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
FORNERO

*p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il vice Ministro delegato*
GRILLI

12A07726

DECRETO 5 giugno 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società CSAV Agency Italy S.p.A. (Decreto n. 66382).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 5 dicembre 2011, relativo alla società CSAV Agency Italy S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Liguria (presente in sede di accordo) e Lombardia (23 dicembre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CSAV Agency Italy S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CSAV Agency Italy S.p.a.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 dicembre 2011, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori della società CSAV Agency Italy S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Genova (GE) - 17 lavoratori;

La Spezia (SP) - 1 lavoratore;

Milano (MI) - 13 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 43.918,94.



Matricola INPS: 3416840620.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 43.918,94 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

*Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*
FORNERO

*p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il vice Ministro delegato*
GRILLI

12A07727

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2012.

Approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante regolamento riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 7, relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la Convenzione Internazionale SOLAS '74;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010 con il quale sono stati approvati i modelli di certificati di sicurezza;

Viste le Risoluzioni del Comitato per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee) MSC. 308 (88) e MSC. 309 (88) del 3 dicembre 2010, con la quale sono stati adottati gli emendamenti alla Convenzione internazionale SOLAS '74, come emendata;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dei modelli dei Certificati di sicurezza oggetto di modifica da parte delle Risoluzioni del Comitato per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee) MSC. 308 (88) e MSC. 309 (88) del 3 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza

Con decorrenza dal 1° luglio 2012 sono approvati, secondo i form allegati al presente decreto dirigenziale, i modelli dei seguenti Certificati di sicurezza:

a. Certificato di Sicurezza per nave passeggeri con relativo elenco delle dotazioni (Form P);

b. Certificato di Sicurezza dotazioni per nave da carico con relativo elenco delle dotazioni (Form E).

I certificati di sicurezza di cui sopra sostituiscono quelli allegati decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010 - lettere i) e j) - con il quale sono stati approvati i modelli dei certificati di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2012

Il Comandante generale
CACIOPPO



ALLEGATO

N. 

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE PASSEGGERI

Al presente Certificato deve essere allegato un elenco delle dotazioni (Modello P)

PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)

per _____ un an
for _____ viaggio internazionale¹
un breve a short international voyage

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana.

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli della Nave

Particulars of Ship

Nome della nave <i>Name of ship</i>	
Nominativo internazionale <i>Distinctive number or letters</i>	Numero IMO <i>IMO number</i>
Porto d'immatricolazione <i>Port of registry</i>	T. Stazza lorda <i>Gross tonnage</i>
Area marittima in cui la nave è abilitata a navigare (Regola IV/2) <i>Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)</i>	

Data di Costruzione²:

Date of build:

Data del contratto di costruzione <i>Date of building contract</i>	
Data in cui la chiglia è stata impostata oppure la nave si trovava in una fase equivalente di costruzione <i>Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction</i>	
Data di consegna <i>Date of delivery</i>	
Data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza <i>Date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced</i>	

¹ Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

² Tutte le date applicabili devono essere completate
All applicable dates shall be completed



SI CERTIFICA**THIS IS TO CERTIFY**

1. Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/7 della Convenzione.
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7 of the Convention.

2. Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:
That the survey showed that:

2.1 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda:
the ship complied with the requirements of the Convention as regards:

- .1 la struttura, le macchine principali e ausiliarie, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione;
the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;
- .2 le sistemazioni ed i particolari relativi alla compartimentazione stagna;
the watertight subdivision arrangements and details;
- .3 i seguenti galleggiamenti di compartimentazione:
the following subdivision load lines:

Linee di galleggiamento di compartimentazione assegnate e marcate sulla murata a mezzo nave (regola II-1/18 ⁴) <i>Subdivision load lines assigned and marked on the ship's side amidships (regulation II-1/18⁴)</i>	Bordo libero <i>Freeboard</i>	Da utilizzarsi quando gli spazi destinati ai passeggeri comprendono i seguenti spazi alternativi <i>To apply when the spaces in which passengers are carried include the following alternative spaces</i>
P.1		
P.2		
P.3		

2.2 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda la protezione strutturale contro gli incendi, gli impianti ed i mezzi per la protezione contro gli incendi ed i piani per la difesa contro gli incendi;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards structural fire protection, fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.3 i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli di emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;
the life saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di installazioni radioelettriche per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;
the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.5 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le installazioni radioelettriche;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.6 il funzionamento delle installazioni radioelettriche utilizzate a bordo dei mezzi di salvataggio è conforme alle prescrizioni della Convenzione;
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

2.7 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le apparecchiature di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.8 la nave è dotata di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, mezzi di segnalazione acustica e segnali di pericolo in conformità con le prescrizioni della Convenzione e delle norme del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;
the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulation for Preventing Collisions at Sea in force;

2.9 la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

2.10 la nave è stata / non è stata¹ soggetta a progettazioni e sistemazioni alternative in accordo alla regola II-1/55 / II-2/17 / III/38¹ della Convenzione;
The ship was / was not¹ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55 / II-2/17 / III/38¹ of the Convention.

2.11 un documento di approvazione della progettazione e delle sistemazioni alternative per le macchine e installazioni elettriche / la protezione antincendio / i mezzi e sistemazioni di salvataggio¹ è / non è¹ allegato a questo Certificato.
a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations/fire protection/life-saving appliances and arrangements¹ is/is not¹ appended to this Certificate.

⁴ Per le navi costruite prima del 1 gennaio 2009, deve essere usata l'annotazione "C.1, C.2 e C.3."

⁴ For ships constructed before 1 January 2009, the applicable subdivision notation "C.1, C.2 and C.3" should be used."



3. Che un certificato di esenzione è stato / non è stato³ rilasciato.
That exemption Certificate has / has not³ been issued.

Il presente certificato è valido fino al _____
This certificate is valid until

Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato _____
Completion date of the survey on which this certificate is based

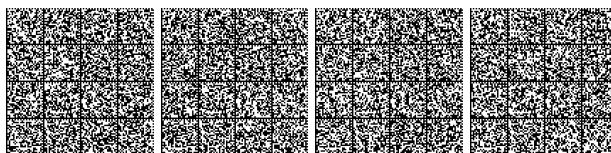
Rilasciato a _____
Issued at

Il _____
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato
Authorized official issuing the certificate

³Cancellare come appropriato
Delete as appropriate



VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)*Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies*

La nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al _____

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until _____

Luogo <i>Place</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Data <i>Date</i>	

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)*Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies*

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) - I/14(f)* della Convenzione, è prorogato fino al _____

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) - I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until _____*

Luogo <i>Place</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Data <i>Date</i>	

* Cancellare come appropriato
Delete as appropriate





REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVI PASSEGGERI (MODELLO P)

Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza navi passeggeri

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM P)

This record shall be permanently attached to the Passenger Ship Safety Certificate

ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO 1988

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1 DETTAGLI DELLA NAVE
PARTICULARS OF SHIP

Nome della nave <i>Name of ship</i>
Nominativo internazionale <i>Distinctive number or letters</i>
Numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare <i>Number of passengers for which certified</i>
Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici <i>Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations</i>

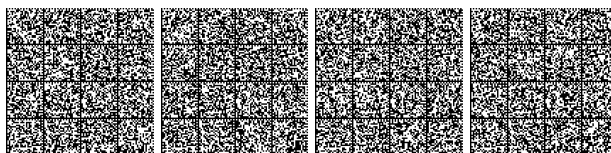
2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO
DETAILS OF LIVE SAVING APPLIANCES

1	Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio <i>Total number of persons for which life-saving appliances are provided</i>		
		Sinistra <i>Port side</i>	Dritta <i>Starboard side</i>
2	Numero totale di imbarcazioni di salvataggio <i>Total number of lifeboats</i>		
	2.1 Numero totale delle persone che esse possono accogliere <i>Total number of persons accommodated by them</i>		
	2.2 Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (Regola III/21 e LSA Code sezione 4.5) <i>Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code 4.5)</i>		
	2.3 Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/21 e LSA Code sezione 4.6) <i>Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code section 4.6)</i>		
	2.4 Altre imbarcazioni di salvataggio <i>Other lifeboats</i>		
	2.4.1 Numero <i>Number</i>		
	2.4.2 Tipo <i>Type</i>		



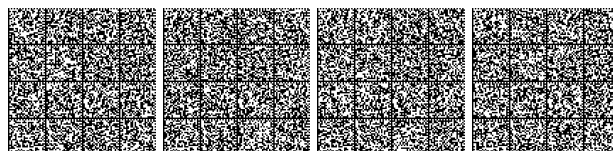
3	Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra) <i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i>	
3.1	Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i>	
4	Numero di battelli d'emergenza <i>Number of rescue boats</i>	
4.1	Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra <i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown above</i>	
5	Zattere di salvataggio <i>Liferafts</i>	
5.1	Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: <i>Those for which approved launching appliances are required:</i>	
5.1.1	Numero di zattere di salvataggio <i>Number of liferafts</i>	
5.1.2	Numero di persone che possono accogliere <i>Number of persons accomodated by them</i>	
5.2	Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>	
5.2.1	Numero di zattere di salvataggio <i>Number of liferafts</i>	
5.2.2	Numero di persone che possono accogliere <i>Number of persons accomodated by them</i>	
6	Apparecchi galleggianti <i>Buoyant apparatus</i>	
6.1	Numero di apparecchi <i>Number of apparatus</i>	
6.2	Numero di persone che possono sostenere <i>Number of persons capable of being supported</i>	
7	Numero dei salvagenti anulari <i>Number of lifebuoys</i>	
8	Numero di cinture di salvataggio <i>Number of lifejackets</i>	
9	Tute d'immersione <i>Immersion suits</i>	
9.1	Numero totale <i>Total number</i>	
9.2	Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio <i>Number of suits complying with the requirements for lifejackets</i>	
10	Numero degli indumenti di protezione termica¹ <i>Number of thermal protective aids</i>	
11	Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio <i>Radio installations used in life-saving appliances</i>	
11.1	Numero dei dispositivi di localizzazione per ricerca e soccorso <i>Number of search and rescue locating devices</i>	
11.1.1	Risponditori radar per ricerca e soccorso (SART) <i>Radar search and rescue transponders (SART)</i>	
11.1.2	Trasmettitori AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART) <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)</i>	
11.2	Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	

¹ Ad eccezione di quelli prescritti dall'LSA Code, paragrafo 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13
Excluding those required by the LSA Code paragraph 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13



3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DETAILS OF RADIO FACILITIES

Impianti <i>Item</i>		Attuale dotazione <i>Actual provision</i>
1	Sistemi primari <i>Primary systems</i>	
	1.1 Installazione radio VHF <i>VHF radio installation</i>	
	1.1.1 Codificatore DSC <i>DSC encoder</i>	
	1.1.2 Ricevitore di ascolto DSC <i>DSC watch receiver</i>	
	1.1.3 Radiotelefonia <i>Radiotelephony</i>	
	1.2 Installazione radio MF <i>MF radio installation</i>	
	1.2.1 Codificatore DSC <i>DSC encoder</i>	
	1.2.2 Ricevitore di ascolto DSC <i>DSC watch receiver</i>	
	1.2.3 Radiotelefonia <i>Radiotelephony</i>	
	1.3 Installazione radio MF/HF <i>MF/HF radio installation</i>	
	1.3.1 Codificatore DSC <i>DSC encoder</i>	
	1.3.2 Ricevitore di ascolto DSC <i>DSC watch receiver</i>	
	1.3.3 Radiotelefonia <i>Radiotelephony</i>	
	1.3.4 Radiotelegrafia a stampa diretta <i>Direct-printing radiotelegraphy</i>	
	1.4 Stazione terrestre di nave INMARSAT <i>INMARSAT ship earth station</i>	
2	Mezzi secondari di allarme <i>Secondary means of alerting</i>	
3	Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>	
	3.1 Ricevitore NAVTEX <i>NAVTEX receiver</i>	
	3.2 Ricevitore ECG <i>ECG receiver</i>	
	3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta <i>HF direct-printing radiotelegraph receiver</i>	
4	EPIRB satellitare <i>Satellite EPIRB</i>	
	4.1 COSPAS-SARSAT <i>COSPAS-SARSAT</i>	
	4.2 INMARSAT <i>INMARSAT</i>	
5	EPIRB VHF <i>VHF EPIRB</i>	
6	Dispositivo di localizzazione nave per ricerca e soccorso <i>Ship's search and rescue locating device</i>	
	6.1 Risponditore radar per ricerca e soccorso (SART) <i>Radar search and rescue transponder (SART)</i>	
	6.2 Trasmittitore AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART) <i>AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)</i>	



4 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE (Regole IV/15.6 e 15.7)

METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulation IV/15.6 e 15.7)

4.1	Duplicazione delle dotazioni <i>Duplication of equipment</i>	
4.2	Manutenzione a terra <i>Shore-based maintenance</i>	
4.3	Capacità di manutenzione in mare <i>At-sea maintenance capability</i>	

5 DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

Dotazioni Item		Attuale dotazione Actual provision
1.1	Bussola magnetica normale* <i>Standard magnetic compass*</i>	
1.2	Bussola magnetica di rispetto* <i>Spare magnetic compass*</i>	
1.3	Girobussola* <i>Gyro compass*</i>	
1.4	Giro ripetitore per l'angolo di prora* <i>Gyro compass heading repeater*</i>	
1.5	Giro ripetitore per rilevamenti* <i>Gyro compass bearing repeater*</i>	
1.6	Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso* <i>Heading or track control system*</i>	
1.7	Grafometro o Cerchio azimutale* <i>Pelorus or compass bearing device*</i>	
1.8	Mezzi di correzione degli angoli di prora e del rilevamento <i>Means of correcting heading and bearings</i>	
1.9	Dispositivo trasmettente dell'angolo di prora (THD) * <i>Transmitting heading device (THD)*</i>	
2.1	Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche/tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) ** <i>Natural charts / Electronic chart display and information system (ECDIS)**</i>	
2.2	Dispositivi di backup dell'ECDIS <i>Back up arrangements for ECDIS</i>	
2.3	Pubblicazioni nautiche <i>Nautical publications</i>	
2.4	Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche <i>Back up arrangements for electronic nautical publications</i>	
3.1	Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/ sistema di radionavigazione terrestre * ** <i>Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* **</i>	
3.2	Radar 9 GHz* <i>9 GHz radar*</i>	
3.3	Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**)* <i>Second radar (3 GHz / 9 GHz**)*</i>	
3.4	Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA) * <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)*</i>	
3.5	Ausilio di tracciamento automatico* <i>Automatic tracking aid*</i>	
3.6	Ausilio di tracciamento automatico secondario* <i>Second automatic tracking aid*</i>	
3.7	Ausilio elettronico per tracciamento* <i>Electronic plotting aid*</i>	
4.1	Sistema di identificazione automatico (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	
4.2	Sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT) <i>Long-range identification and tracking system (LRIT)</i>	
5	Registratore dati di viaggio (VDR) <i>Voyage data recorder (VDR)</i>	



6.1	Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)* <i>Speed and distance measuring device (through the water)*</i>	
6.2	Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale) * <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)*</i>	
7	Ecoscandaglio* <i>Echo sounding device*</i>	
8.1	Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra* <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*</i>	
8.2	Indicatore angolo di virata* <i>Rate of turn indicator*</i>	
9	Sistema di ricezione dei segnali sonori* <i>Sound reception system*</i>	
10	Telefono alla posizione di governo di emergenza* <i>Telephone to emergency steering position*</i>	
11	Lampada per segnalazione diurna* <i>Daylight signalling lamp*</i>	
12	Riflettore Radar* <i>Radar reflector*</i>	
13	Codice Internazionale dei Segnali <i>International Code of Signals</i>	
14	Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando <i>Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)</i>	

SI CERTIFICA che il presente elenco è corretto sotto tutti gli aspetti.

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a _____
Issued at

Il _____
Date of issue

Timbro
Seal

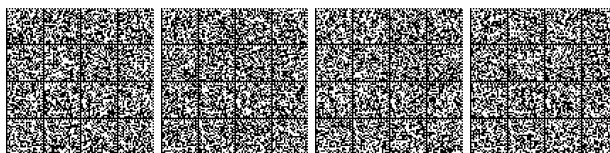
**L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato**
Authorized official issuing the certificate

*Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati

Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Cancellare come appropriato

Delete as appropriate.





N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

CERTIFICATO DI SICUREZZA DOTAZIONI PER NAVE DA CARICO

A questo certificato deve essere allegato l'elenco delle dotazioni (Modello E)

CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form E)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata dal relativo Protocollo 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana.

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli della nave

Particulars of ship

Nome della nave <i>Name of ship</i>	
Nominativo internazionale <i>Distinctive number or letters</i>	Numero IMO <i>IMO number</i>
Porto d'immatricolazione <i>Port of registry</i>	T. Stazza lorda <i>Gross tonnage</i>
Portata lorda (tonnellate metriche)¹ <i>Deadweight of ship (metric tons)</i>	Lunghezza (regola III/3.10) <i>Length of ship (regulation III/3.10)</i>
Tipo di nave²: Portarinfuse- Petroliera – Chimichiera – Gasiera – Nave da carico diversa da quelle prima citate <i>Type of ship: Bulk carrier - Oil tanker – Chemical tanker – Gas carrier - Cargo Ship other than any of the above</i>	
Impostazione chiglia³ <i>Date on which keel was laid</i>	

SI CERTIFICA:

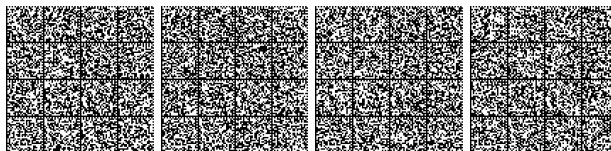
THIS IS TO CERTIFY:

- Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/8 della Convenzione.**
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention.
- Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**
That the survey showed that:

¹ Solo per le petroliere, le chimichiere e le navi cassiere.
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.

² Cancellare come appropriato
Delete as appropriate.

³ Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.



- 2.1 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne i sistemi ed i dispositivi di protezione antincendio ed i piani per la difesa contro gli incendi;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;
- 2.2 i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli d'emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;
the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;
- 2.3 la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di impianti radioelettrici per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;
the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;
- 2.4 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne gli apparati di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;
- 2.5 la nave è munita di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, di mezzi di segnalazione acustica e di segnali di pericolo, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;
the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
- 2.6 la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione;
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention;
- 2.7 la nave è stata / non è stata ⁴ a progettazioni e sistemazioni alternative in accordo alla regola II-2/17 / III/38⁴ della Convenzione;
The ship was / was not ⁴ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-2/17 / III/38⁴ of the Convention;
- 2.8 un documento di approvazione della progettazione e delle sistemazioni alternative per la protezione antincendio / i mezzi e sistemazioni di salvataggio ⁴ è / non è ⁴ allegato a questo Certificato.
a Document of approval of alternative design and arrangements for fire protection/life-saving appliances and arrangements ⁴ is /is not ⁴ appended to this Certificate.
- 3 Che un certificato di esenzione è / non è stato rilasciato⁴
That an Exemption Certificate has / has not been issued

Il presente certificato è valido fino al _____⁵ a condizione che siano effettuate le visite annuali e periodiche di cui alla Regola I/8 della Convenzione
This certificate is valid until _____ subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention

Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato _____
Completion date of the survey on which this certificate is based

Rilasciato a _____
Issued at

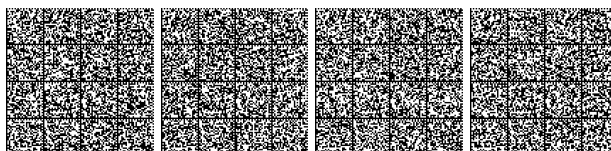
Il _____
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato
Authorized official issuing the certificate

⁴ Cancellare come appropriato.
Delete as appropriate.

⁵ Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita nella Regola I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata in applicazione della Regola I/14(h).
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).



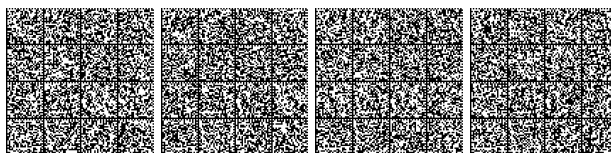
VALIDAZIONE PER VISITE ANNUALI E PERIODICHE
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Visita annuale: <i>Annual survey</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Visita annuale/periodica*: <i>Annual/Periodical survey</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Visita annuale/periodica*: <i>Annual/Periodical survey</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Visita annuale: <i>Annual survey</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>

*Cancellare come appropriato
Delete as appropriate



VISITA ANNUALE/PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)*Annual/Periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)*

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/periodica* effettuata in conformità con la Regola I/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention*

Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
--	--

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)*Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies*

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al _____

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until _____

Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
--	--

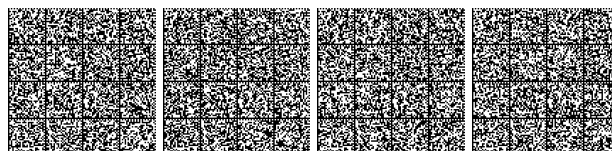
VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)*Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies*

La nave è conforme alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al _____

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until _____

Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
--	--

*Cancellare come appropriato
Delete as appropriate



**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE
ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA
IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)**

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) /I/14(f)* della Convenzione, è prorogato fino al _____

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) or I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until _____*

Luogo Place Data Date	Timbro e firma Signature and seal
--	---

**VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI APPLICAZIONE
DELLA REGOLA I/14(h)**

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al _____

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is _____

Luogo Place Data Date	Timbro e firma Signature and seal
--	---

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al _____

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is _____

Luogo Place Data Date	Timbro e firma Signature and seal
--	---

*Cancellare come appropriato
Delete as appropriate





REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO SICUREZZA DOTAZIONI NAVE DA CARICO (MOD. E)
Il presente elenco deve essere allegato permanentemente al Certificato di Sicurezza dotazioni nave da carico
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E)
This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate

ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO 1988
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1 DETTAGLI DELLA NAVE
PARTICULARS OF SHIP

	Nome della nave <i>Name of ship</i>
	Nominativo internazionale <i>Distinctive number or letters</i>

2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO
(DETAILS OF LIVE SAVING APPLIANCES)

1	Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio <i>Total number of persons for which life-saving appliances are provided</i>		
		Sinistra <i>Port side</i>	Dritta <i>Starboard side</i>
2	Numero totale di imbarcazioni di salvataggio <i>Total number of lifeboats</i>		
2.1	Numero totale delle persone che esse possono accogliere <i>Total number of persons accommodated by them</i>		
2.2	Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.6) <i>Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.6)</i>		
2.3	Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di alimentazione d'aria (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8) <i>Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)</i>		
2.4	Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione contro l'incendio (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.9) <i>Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)</i>		
2.5	Altre imbarcazioni di salvataggio <i>Other lifeboats</i>		
2.5.1	Numero <i>Number</i>		
2.5.2	Tipo <i>Type</i>		

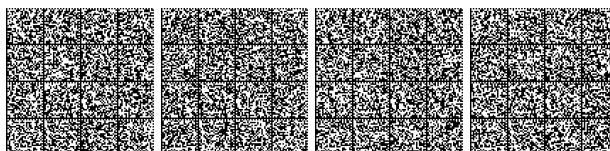


2.6	Numero di imbarcazioni a caduta libera <i>Number of freefall lifeboats</i>	
	2.6.1 Completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.7) <i>Totally enclosed (regulation III/31 and LSA Code section 4.7)</i>	
	2.6.2 Con alimentazione aria autonoma (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8) <i>Self-contained (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)</i>	
	2.6.3 Munite di dispositivo di protezione antincendio (Reg. III/31 e LSA Code sezione 4.9) <i>Fire-protected (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)</i>	
3	Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra) <i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i>	
3.1	Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i>	
4	Numero di battelli d'emergenza <i>Number of rescue boats</i>	
4.1	Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra <i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown above</i>	
5	Zattere di salvataggio <i>Liferafts</i>	
5.1	Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: <i>Those for which approved launching appliances are required:</i>	
5.1.1	Numero di zattere di salvataggio <i>Number of liferafts</i>	
5.1.2	Numero di persone che possono accogliere <i>Number of persons accomodated by them</i>	
5.2	Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>	
5.2.1	Numero di zattere di salvataggio <i>Number of liferafts</i>	
5.2.2	Numero di persone che possono accogliere <i>Number of persons accomodated by them</i>	
5.3	Numero di zattere richiesto dalla regola III/31.1.4 <i>Number of liferafts required by regulation III/31.1.4</i>	
6	Numero dei salvagenti anulari <i>Number of lifebuoys</i>	
7	Numero di cinture di salvataggio <i>Number of lifejackets</i>	
8	Tute d'immersione <i>Immersion suits</i>	
8.1	Numero totale <i>Total number</i>	
8.2	Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio <i>Number of suits complying whit the requirements for lifejackets</i>	
9	Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio <i>Radio installations used in life-saving appliances</i>	
9.1	Numero dei dispositivi di localizzazione per ricerca e soccorso <i>Number of search and rescue locating devices</i>	
9.1.1	Risponditori radar per ricerca e soccorso (SART) <i>Radar search and rescue transponders (SART)</i>	
9.1.2	Trasmettitori AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART) <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)</i>	
9.2	Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	



3 DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

Dotazioni Item		Attuale dotazione Actual provision
1.1	Bussola magnetica normale* <i>Standard magnetic compass*</i>	
1.2	Bussola magnetica di rispetto* <i>Spare magnetic compass*</i>	
1.3	Girobussola* <i>Gyro compass*</i>	
1.4	Giro ripetitore per l'angolo di prora* <i>Gyro compass heading repeater*</i>	
1.5	Giro ripetitore per rilevamenti* <i>Gyro compass bearing repeater*</i>	
1.6	Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso* <i>Heading or track control system*</i>	
1.7	Grafometro o Cerchio azimutale* <i>Pelorus or compass bearing device*</i>	
1.8	Mezzi di correzione degli angoli di prora e del rilevamento <i>Means of correcting heading and bearings</i>	
1.9	Dispositivo trasmettente dell'angolo di prora (THD) * <i>Transmitting heading device (THD)*</i>	
2.1	Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche/tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) ** <i>Natural charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)**</i>	
2.2	Dispositivi di backup dell'ECDIS <i>Back up arrangements for ECDIS</i>	
2.3	Pubblicazioni nautiche <i>Nautical publications</i>	
2.4	Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche <i>Back up arrangements for electronic nautical publications</i>	
3.1	Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/sistema di radionavigazione terrestre* ** <i>Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* **</i>	
3.2	Radar 9 GHz* <i>9 GHz radar*</i>	
3.3	Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**)* <i>Second radar (3 GHz / 9 GHz**)*</i>	
3.4	Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA)* <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)*</i>	
3.5	Ausilio di tracciamento automatico* <i>Automatic tracking aid*</i>	
3.6	Ausilio di tracciamento automatico secondario* <i>Second automatic tracking aid*</i>	
3.7	Ausilio elettronico per tracciamento* <i>Electronic plotting aid*</i>	
4.1	Sistema di identificazione automatico (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	
4.2	Sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT) <i>Long-range identification and tracking system (LRIT)</i>	
5.1	Registratore dati di viaggio (VDR) <i>Voyage data recorder (VDR)</i>	
5.2	Registratore dati di viaggio semplificato (SVDR) <i>Simplified voyage data recorder (SVDR)</i>	



6.1	Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)* <i>Speed and distance measuring device (through the water)*</i>	
6.2	Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale)* <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)*</i>	
6.3	Ecoscandaglio* <i>Echo sounding device*</i>	
7.1	Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra* <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*</i>	
7.2	Indicatore angolo di virata* <i>Rate of turn indicator*</i>	
8	Sistema di ricezione dei segnali sonori* <i>Sound reception system*</i>	
9	Telefono alla posizione di governo di emergenza* <i>Telephone to emergency steering position*</i>	
10	Lampada per segnalazione diurna* <i>Daylight signalling lamp*</i>	
11	Riflettore Radar* <i>Radar reflector*</i>	
12	Codice Internazionale dei Segnali <i>International Code of Signals</i>	
13	Manuale IAMSAR volume III <i>IAMSAR Manual Volume III</i>	
14	Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando <i>Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)</i>	

SI CERTIFICA che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a _____
Issued at

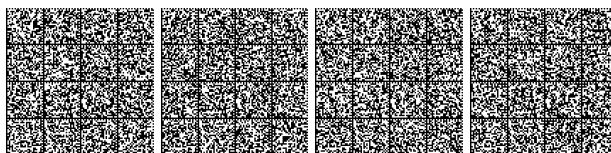
Il _____
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato
Authorized official issuing the certificate

*Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati
Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Cancellare come appropriato
Delete as appropriate.



DECRETO 27 giugno 2012.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'Isola di Favignana.

**IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta Comunale di Favignana in data 14 febbraio 2012, n. 29, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 13412/2012 in data 23 maggio 2012, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 29 maggio 2012, n. 23782;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 luglio 2012 al 2 settembre 2012 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

- a) veicoli per il trasporto pubblico;
- b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
- d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICI e TARSU del comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
- e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
- f) autoveicoli con targa italiana; noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
- g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
- h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
- i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas; autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;
- k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
- l) autoambulanze e carri funebri;
- m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di accertata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal



comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 giugno 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2012

*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 8, foglio n. 215*

12A08056

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2012.

Proroga della designazione della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Roma ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano».

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto dell'8 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma è stata designata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 luglio 2009, data di emanazione del decreto di designazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP ha comunicato di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga della designazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto dell'8 luglio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, con decreto 8 luglio 2009, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 507 del 15 giugno 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'ente camerale stesso.

Art. 2.

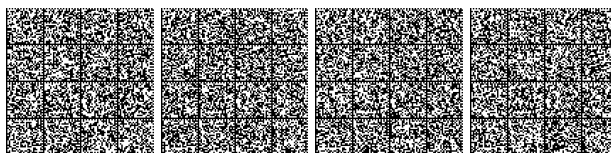
Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 luglio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A07722



DECRETO 5 luglio 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Basilicata.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le strutture e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta l'eccesso di neve a carico delle strutture aziendali;

Visto l'art. 5, comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle strutture aziendali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Basilicata di declaratoria dell'eccesso di neve dal 1° febbraio 2012 al 17 febbraio 2012 nelle province di Matera e Potenza per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5, comma 3 per i danni alle strutture aziendali non assicurate, unita-

mente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative prima dell'evento segnalato;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazione del 4 giugno 2012;

Dato atto alla Regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Basilicata di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali comprese le serre e tunnels fissi ed impianti di arboree ed arbustive da frutto non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012;

Decreta:

Art. 1.

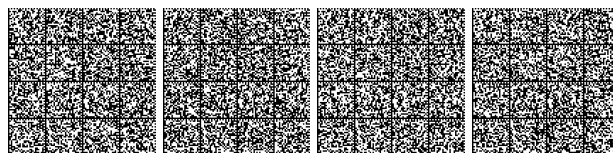
Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle Province di Matera e Potenza per l'eccesso di neve dal 1° febbraio 2012 al 17 febbraio 2012.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sotto elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Matera: eccesso di neve dal 1° febbraio 2012 al 17 febbraio 2012 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Caliciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

Potenza: eccesso di neve dal 1° febbraio 2012 al 17 febbraio 2012 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Abriola, Acerenza, Albano Di Lucania, Atella, Avigliano, Banzi, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Castelgrande, Castelsaraceno, Castronuovo Di Sant'Andrea, Chiaromonte, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Genzano di Lucania, Ginestra, Latronico, Laurenzana, Lauria, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Muro Lucano, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Picerno, Pietrapertosa, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Roccanova, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Martino D'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Terranova di Pollino, Tito, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Viggianello.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A07772

DECRETO 5 luglio 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le strutture e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta l'eccesso di neve a carico delle strutture aziendali;

Visto l'art. 5, comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle strutture aziendali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria dell'eccesso di neve dal 6 febbraio 2012 all'8 febbraio 2012 nella provincia di Cosenza per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5, comma 3 per i danni alle strutture aziendali non assicurate, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative prima dell'evento segnalato;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazione del 4 giugno 2012;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali compresi gli impianti di arboree ed arbustive da frutto non assicurati, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012 e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle Province di Cosenza per l'eccesso di neve dal 6 febbraio 2012 all'8 febbraio 2012.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cosenza:

eccesso di neve dal 6 febbraio 2012 all'8 febbraio 2012;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e 6 nel territorio dei comuni di Bocchigliero, Caloveto, Campana, Cropalati, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, Scala Coeli, Terravecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A07773



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Vista la nota prot. n. 3995 dell'Ufficio provinciale di Vercelli datata 20 giugno 2012, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assemblea indetta dalla OO.SS. FLP-FINANZE;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 937/12 del 22 giugno 2012:

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 20 giugno 2012 dalle ore 11,00 a chiusura ufficio.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Vercelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 giugno 2012

p. il direttore regionale
FEDERICO

12A07728

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato



o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 2204 dell'Ufficio provinciale di Biella datata 20 giugno 2012, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assemblea indetta dalla OO.SS. FLP-FINANZE;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 936/12 del 22 giugno 2012;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 20 giugno 2012 dalle ore 10,30 a chiusura ufficio.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 giugno 2012

p. il direttore regionale
FEDERICO

12A07729

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento

del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. 2967 del 2012 con la quale l'Ufficio Provinciale di Rieti ha comunicato che il giorno 26 giugno c.a. dalle ore 11,00 alle ore 12,30 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare;

Vista la nota prot. n. 5744 del 2012 della Direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 661 del 3 luglio 2012 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 26 giugno 2012, dalle ore 11,00 alle ore 12,30, il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore regionale: GANDOLFI

12A07787



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2012), **coordinato con la legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103** (in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale».**

Art. 1.

Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria

1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno tre regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

4. Per accedere ai contributi è necessario altresì che:

a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. *Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi;*

b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

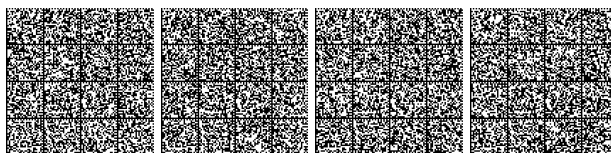
c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorità diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

7-bis. *A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto*



1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.

7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strutturali» sono inserite le seguenti: «, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo il comma 3 dell'art. 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284:

«3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.»

— Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater: dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1990, n. 199:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e) (abrogato);

f) (abrogato);

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

h) (abrogato).

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelesive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta,

Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelesive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelesive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.»

2-quater. Le norme previste dal presente art. per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.»

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 153 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2000, n. 302:

«4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.»

— Si riporta il testo del comma 460 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302:

«460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.»

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 153 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2000, n. 302:

«2. La normativa di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.»

— Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153:

«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.»



— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 525, recante «Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1999, n. 34:

«3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1990, n. 199.

— Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297:

«40. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.»

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1981, n. 215:

«Art. 5 (Cessazione di testata giornalistica). — Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo art. 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'art. 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.»

«Art. 6 (Cooperative giornalistiche). — Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'art. 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'art. precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi.

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente art. 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.



Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, recante il «Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2010, n. 299:

«Art. 3 (*Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250*). — 1. I contributi alle imprese editrici di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo art. 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'art. 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo art. 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici;

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;

c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);

d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.

4. Le agenzie di stampa di cui all'art. 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'art. 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.

5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purché in presenza di certificazione

di regolarità contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.

6. Ai fini del presente art. per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.

7. In caso di insufficienza delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (*Modalità di perseguimento degli scopi statutarie*). — 1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutarie ed esclusivamente nei settori rilevanti.

2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.»

Art. 1 - bis

Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero

1. *Nell'ambito delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale editate in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.*

2. *La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiana, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.*

3. *Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il*



Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo*. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, è così calcolato:

a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto

1990, n. 250. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. *L'importo complessivo di tale quota non può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;*

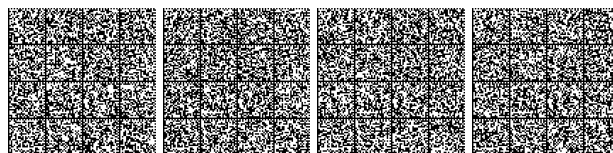
b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera.*

3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.

4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.

5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilità di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto.



6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

8. Ai componenti della Commissione tecnica-consuliva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il riferimento all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il riferimento all'art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.»

— Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302:

«15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.»

— Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147:

«Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria). — 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziati nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;

b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 230, recante «Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1990, n. 187.

— La legge 14 agosto 1991, n. 278, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore dell'editoria» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1991, n. 201.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.



4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987.».

— Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1973, n. 268:

«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

— Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1981, n. 215:

«Art. 54 (Disposizioni di attuazione). — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.».

— La legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2004, n. 193.

Art. 3.

Editoria digitale

1. Le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, *che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011*, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. *La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.*

2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2. *Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione.*

3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, *nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).*

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma *sono oggetto*, per ciascuna annualità, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.



5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet» sono inserite le seguenti: «, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione.».

5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,» sono inserite le seguenti: «sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili.».

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250, art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il riferimento alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 153, commi 2 e 4, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il riferimento al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 20, comma 3-ter, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2001, n. 67:

«Art. 16 (Semplificazioni). — 1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1948, n. 43:

«Art. 6 (Dichiarazione dei mutamenti). — Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente art. incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42:

«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla presente legge:

«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni). — 1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente art. sono nulli.

5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente art. si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.

6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in



tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'art. 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, *da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione*, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- 1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
- 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
- 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

— Si riporta il comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1997, n. 177, come modificato dalla presente legge:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, *sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili*, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;



6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;



2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti».

Art. 3 - bis

Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni

1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obbli-

ghi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1948, n. 43:

«Art. 5 (*Registrazione*). — Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico».

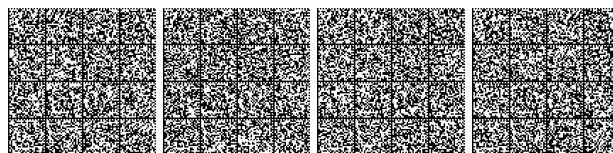
— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1981, n. 215:

«Art. 1 (*Titolarità delle imprese*). — L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà diretta o indiretta di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che direttamente o indirettamente ne detengono la proprietà o il controllo;

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci;

c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma.

Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiduciari, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiduciari all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate editte.

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciarmente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.

— Per il riferimento alla legge 7 marzo 2001, n. 62, art. 16, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

— La delibera 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, emanata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» (deliberazione n. 666/08/CONS) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2009, n. 25.

Art. 4.

Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. *La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.* Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivi



vamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalità di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. *Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.*

4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.

5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:

- a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
- b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;
- c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

6. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4 non devono derivare *nuovi o maggiori* oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante «Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174:

«Art. 17 (*Oggetto*). — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
- b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;



h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche».

— Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1986, n. 302:

«Art. 61 (*Interessi passivi*). — 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente art. non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15.».

«5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176:

«4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prestatore.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2003, n. 300.

«Art. 1 (*A agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevo-

late postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entità dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302:

«2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 è destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010 è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalità.».

Art. 5.

Pubblicità istituzionale

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla più estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136:

«Art. 11 (*Programmi di comunicazione*). — 1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni



metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;

b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;

c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.»

Art. 5 - bis

Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e combattentistiche

1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale della stampa e non rientranti nella categoria 'no profit'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300:

«Art. 3 (Modalità di corresponsione dei rimborsi). — 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.A. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni

complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.A., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

2. (Omissis).

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani, e dalmati».

— Per il riferimento al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, art. 1, comma 1, si veda nei riferimenti normativi all'art. 4.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250;

d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299, come modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2013:

«Art. 2 (Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). — 1. (abrogato).

2. (abrogato).

3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'art. 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che



si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'art. 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.»

— Gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente:

«Art. 3 (*Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250*)» e «Art. 4 (*Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale*)».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1990, n. 199, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) (*abrogato*);

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e);

f);

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

h).

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.

2-quater. Le norme previste dal presente art. per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche.

2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radio-televisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) (*abrogato*);

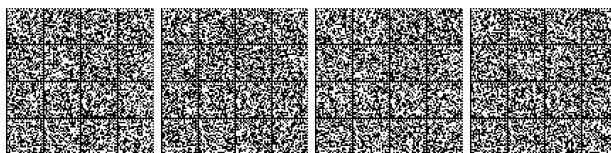
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.

4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.



6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7.

8.

9.

10. [Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindici o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie].

11.

11-bis.

11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.

12.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67.

15-bis.».

— La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302.

— Gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981 n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1981, n. 215, abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente:

«Art. 26 (*Contributi per la stampa italiana all'estero*)» e «Art. 45 (*Proroga delle provvidenze*)».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2001, n. 67, come modificato dalla presente legge.

«Art. 3 (*Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria*). — 1. (*abrogato*).

2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate editte in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983 n. 48, recante «Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero», abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1983, n. 55.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A08154



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Alipza»

Estratto determinazione n. 425/2012 del 27 giugno 2012

Medicinale: Alipza.

Titolare AIC: Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd. - Womersley Triangle, Wokingham RG41 5RB, Regno Unito.

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322012/M (in base 10) - 16GJYW (in base 32).

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322024/M (in base 10) - 16GJZ8 (in base 32).

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322036/M (in base 10) - 16GJZN (in base 32).

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322048/M (in base 10) - 16GK00 (in base 32).

Confezione:

«4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322051/M (in base 10) - 16GK03 (in base 32).

Confezione:

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322063/M (in base 10) - 16GK0H (in base 32).

Confezione:

«4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322075/M (in base 10) - 16GK0V (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322087/M (in base 10) - 16GK17 (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322099/M (in base 10) - 16GK1M (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322101/M (in base 10) - 16GK1P (in base 32).

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322113/M (in base 10) - 16GK21 (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322125/M (in base 10) - 16GK2F (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» - 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322137/M (in base 10) - 16GK2T (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

pitavastatina calcica, equivalente a 1 mg, 2 mg, 4 mg di pitavastatina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione;

Ipromellosa (E464);

Alluminio magnesio metasilicato;

Magnesio stearato.

Film di rivestimento:

Ipromellosa (E464);

Titanio diossido (E171);

Trietile citrato (E1505);

Silice colloidale anidra.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Pierre Fabre Médicament Production - Rue du Lycée, 45502 Gien - Francia.

Confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano - Italia.

Produzione del principio attivo: Nissan Chemical Industries Ltd 6903-1, Oaza Onoda, Sanyoonoda, Yamaguchi 756-0093 - Giappone.

Indicazioni terapeutiche:

Alipza è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale (TC) e colesterolo LDL (LDL-C), in pazienti adulti con ipercolesterolemia primaria, compresa ipercolesterolemia familiare eterozigote, e dislipidemia combinata (mista), quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322024/M (in base 10) - 16GJZ8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322063/M (in base 10) - 16GK0H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322099/M (in base 10) - 16GK1M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALIPZA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07731



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Arrow».

Con la determinazione n. aRM - 102/2012-2659 del 14 giugno 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Arrow Generics LTD l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319016;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 7 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319408;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 15 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319410;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 20 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319422;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 28 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319434;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 30 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319446;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 50 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319459;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 56 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319461;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 60 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319473;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 98 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319485;
descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 100 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319028;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 10 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319030;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319042;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 15 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319055;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 20 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319067;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319079;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 30 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319081;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 50 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319093;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 56 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319105;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 60 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319117;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 98 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319129;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 100 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319131;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 7 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319143;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 10 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319156;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 14 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319168;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 15 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319170;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 20 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319182;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 28 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319194;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 30 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319206;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 50 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319218;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 56 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319220;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 60 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»;
confezione: A.I.C. n. 040319232;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 98 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: Pantoprazolo Arrow.



confezione: A.I.C. n. 040319244;
descrizione: «20 mg compresse gastro resistenti» 100 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: Pantoprazolo Arrow.

confezione: A.I.C. n. 040319257;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 7 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319269;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 10 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319271;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319283;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 15 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319295;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 20 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319307;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319319;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 30 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319321;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 50 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: Pantoprazolo Arrow.

confezione: A.I.C. n. 040319333;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 56 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319345;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 60 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319358;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 98 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319360;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 100 compresse in blister AL/AL.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319372;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 7 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: «Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319384;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 10 compresse in flacone HDPE.

Farmaco: Pantoprazolo Arrow»:

confezione: A.I.C. n. 040319396;

descrizione: «40 mg compresse gastro resistenti» 14 compresse in flacone HDPE.

12A07732

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Frilans»

Estratto determinazione V&A. n. 816 del 5 giugno 2012

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.

Specialità medicinale: FRILANS.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale:

A.I.C. n. 037079011 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 14 capsule in contenitore Hdpe;

A.I.C. n. 037079023 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in contenitore Hdpe;

A.I.C. n. 037079035 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 56 capsule in contenitore Hdpe;

A.I.C. n. 037079047 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 98 capsule in contenitore Hdpe;

A.I.C. n. 037079050 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 14 capsule in contenitore Hdpe;

A.I.C. n. 037079062 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in contenitore Hdpe;

A.I.C. n. 037079074 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 56 capsule in contenitore Hdpe;

A.I.C. n. 037079086 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 98 capsule in contenitore Hdpe;

A.I.C. n. 037079098 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 14 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079100 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079112 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 49 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079124 - «15 mg capsule gastroresistenti, rigide» - 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079136 - «15 mg capsule gastroresistenti, rigide» - 98 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079148 - «30 mg capsule gastroresistenti, rigide» - 14 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079151 - «30 mg capsule gastroresistenti, rigide» - 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079163 - «30 mg capsule gastroresistenti, rigide» - 49 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079175 - «30 mg capsule gastroresistenti, rigide» - 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079187 - «30 mg capsule gastroresistenti, rigide» - 98 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079199 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 037079201 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al.

Possono essere mantenute in commercio fino a scadenza in etichetta le confezioni prodotte precedentemente all'approvazione della variazione FI/H/473/01-02/IB/023 a partire dal 7 giugno 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/R/78 dell'11 novembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07774



AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Ponte nelle Alpi

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave», con decreto segretariale n. 1936 del 19 giugno 2012 è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Ponte nelle Alpi (BL).

Avviso di tale decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale, a cura della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Belluno e al comune di Ponte nelle Alpi (BL) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna) e la Provincia di Belluno.

Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.adbve.it

12A08151

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2285
Yen	97,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,431
Corona danese	7,4380
Lira Sterlina	0,79210
Fiorino ungherese	288,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1982
Nuovo leu romeno	4,5253

Corona svedese	8,5734
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4865
Kuna croata	7,4960
Rublo russo	40,3405
Lira turca	2,2353
Dollaro australiano	1,2015
Real brasiliano	2,4964
Dollaro canadese	1,2510
Yuan cinese	7,8215
Dollaro di Hong Kong	9,5266
Rupia indonesiana	11587,96
Shekel israeliano	4,8672
Rupia indiana	68,0770
Won sudcoreano	1402,23
Peso messicano	16,3538
Ringgit malese	3,9036
Dollaro neozelandese	1,5408
Peso filippino	51,402
Dollaro di Singapore	1,5570
Baht thailandese	38,870
Rand sudafricano	10,0702

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08157



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2260
Yen	97,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,395
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,78815
Fiorino ungherese	288,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1697
Nuovo leu romeno	4,5255
Corona svedese	8,5384
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4745
Kuna croata	7,4858
Rublo russo	40,2341
Lira turca	2,2191
Dollaro australiano	1,1953
Real brasiliano	2,4899
Dollaro canadese	1,2493
Yuan cinese	7,7828
Dollaro di Hong Kong	9,5070
Rupia indonesiana	11558,92
Shekel israeliano	4,8605
Rupia indiana	68,2000
Won sudcoreano	1398,56
Peso messicano	16,3330
Ringgit malese	3,8944

Dollaro neozelandese	1,5369
Peso filippino	51,288
Dollaro di Singapore	1,5499
Baht thailandese	38,864
Rand sudafricano	10,0655

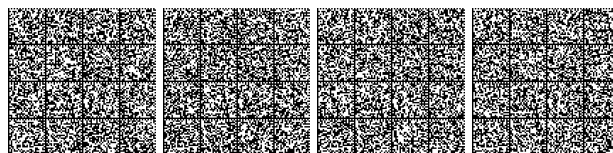
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08158**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 luglio 2012**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2178
Yen	96,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,444
Corona danese	7,4370
Lira Sterlina	0,78860
Fiorino ungherese	288,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,2081
Nuovo leu romeno	4,5385
Corona svedese	8,5808
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4710
Kuna croata	7,4886
Rublo russo	39,8740
Lira turca	2,2141
Dollaro australiano	1,2029



Real brasiliano	2,4928
Dollaro canadese	1,2461
Yuan cinese	7,7619
Dollaro di Hong Kong	9,4459
Rupia indonesiana	11533,79
Shekel israeliano	4,8417
Rupia indiana	68,1050
Won sudcoreano	1406,78
Peso messicano	16,3487
Ringgit malese	3,8876
Dollaro neozelandese	1,5463
Peso filippino	51,340
Dollaro di Singapore	1,5487
Baht thailandese	38,750
Rand sudafricano	10,1611

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08159

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2185
Yen	96,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,395
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,78750
Fiorino ungherese	288,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,2113
Nuovo leu romeno	4,5615
Corona svedese	8,5746
Franco svizzero	1,2009

Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4410
Kuna croata	7,4860
Rublo russo	39,9148
Lira turca	2,2165
Dollaro australiano	1,1984
Real brasiliano	2,4800
Dollaro canadese	1,2391
Yuan cinese	7,7849
Dollaro di Hong Kong	9,4523
Rupia indonesiana	11547,93
Shekel israeliano	4,8340
Rupia indiana	67,1940
Won sudcoreano	1402,40
Peso messicano	16,3659
Ringgit malese	3,8815
Dollaro neozelandese	1,5403
Peso filippino	51,110
Dollaro di Singapore	1,5459
Baht thailandese	38,560
Rand sudafricano	10,1560

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08155

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2177
Yen	96,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,388
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,78440
Fiorino ungherese	288,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,1844
Nuovo leu romeno	4,5650
Corona svedese	8,6185
Franco svizzero	1,2010



Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4525
Kuna croata	7,4840
Rublo russo	39,7916
Lira turca	2,2115
Dollaro australiano	1,1934
Real brasiliano	2,4851
Dollaro canadese	1,2367
Yuan cinese	7,7687
Dollaro di Hong Kong	9,4456
Rupia indonesiana	11530,61
Shekel israeliano	4,8505
Rupia indiana	67,3700
Won sudcoreano	1398,88
Peso messicano	16,2379
Ringgit malese	3,8727
Dollaro neozelandese	1,5338
Peso filippino	50,968
Dollaro di Singapore	1,5426
Baht thailandese	38,530
Rand sudafricano	10,0722

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08156

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica CINI in Roma.

Con decreto 5 luglio 2012 è approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica CINI in Roma.

12A07779

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Flubenol», «Flubenvet», «Seponver Plus».

Decreto n. 92 del 18 giugno 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrati a nome della società Janssen-Cilag SpA con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale 00962280590

FLUBENOL - A.I.C. n. 100002

FLUBENVET - A.I.C. n. 103343

SEPONVER PLUS - A.I.C. n. 102596

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia SpA, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733 - codice fiscale 00426150488.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato:

«Flubenol» e «Seponver Plus» presso l'officina Lusomedica-menta - Sociedade Tecnica Farmaceutica, S.A. - sita in Estrada Consiglieri Pedroso 69/B - Queluz de Baixo (Portogallo);

«Flubenvet» presso l'officina Laboratoria Smeets, Neerlandweg 24 - B-2610 Wilrijk (Belgio).

I medicinali per uso veterinario suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prascend 1 mg.»

Estratto provvedimento n. 471 del 15 giugno 2012

Procedura decentrata n. DE/V/0130/001/II/006.

Specialità medicinale per uso veterinario: PRASCEND 1 mg. compresse per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Tutte le confezioni - A.I.C. n. 104134.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim - Vetmedica GmbH con sede in Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim/Rhein - Germania.

Oggetto: Variazione tipo II - C.I.z.: armonizzazione stampati.

È apportata la modifica riguardante l'armonizzazione degli SPC fra i Concerned Member States al termine della procedura di Repeat Use. La modifica non impatta sui mock up.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A07730

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clindaseptin 25 mg/ml»

Estratto decreto n. 89 del 15 giugno 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0236/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario: CLINDASEPTIN 25 mg/ml soluzione orale per gatti e cani.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: scatola con flacone da 22 ml - A.I.C. n. 104403011.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: Clindamicina 25 mg (pari a clindamicina idrocloridrato 27,15 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.



Indicazioni terapeutiche:

gatti: trattamento delle ferite infette e degli ascessi causati da specie clindamicina-sensibili di *Staphylococcus* spp e *Streptococcus* spp;

cani: trattamento di ferite infette, ascessi e infezioni dentali e del cavo orale causate da o associate a specie clindamicina-sensibili di *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Bacteroides* spp, *Fusobacterium necrophorum*, *Clostridium perfringens*; trattamento di supporto alla terapia periodontale meccanica o chirurgica nel trattamento delle infezioni dei tessuti gengivali e periodontali; trattamento di osteomielite causata da *Staphylococcus aureus*.

Tempi di attesa: non pertinente.

Specie di destinazione: cani, gatti.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 1 anno;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «STARMAT LATTAZIONE 300 mg».

Provvedimento n. 518 del 28 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario STARMAT LATTAZIONE 300 mg, pomata intramammaria per bovine.

Confezioni:

astuccio contenente 2 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102392014;

astuccio contenente 4 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102392026;

astuccio contenente 12 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102392038.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede in via Nettunense Km. 20,300 Aprilia (Latina) codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: modifica dei tempi di attesa per il latte bovino.

Variazione tipo IB: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per il latte bovino da 156 ore (13 mungiture) a 108 ore (9 mungiture).

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Bovine:

Carne e visceri: 8 giorni;

Latte: 108 ore (9 mungiture).

Si autorizza, inoltre, la modifica delle condizioni di conservazione (punto 6.4 dell'SPC e corrispondente punto del foglietto illustrativo - Speciali precauzioni per la conservazione):

da: «conservare al riparo dalla luce e a temperatura non superiore a 20°C»

a: «conservare a temperatura inferiore a 15°C. Proteggere dalla luce».

La validità del medicinale confezionato per la vendita resta di 18 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito, deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07851

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «DESASHOCK».

Provvedimento n. 526 del 2 luglio 2012

Medicinale per uso veterinario DESASHOCK soluzione iniettabile per bovini, suini, bufalini, caprini, cavalli, cani e gatti.

Confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101491013.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, Via Isonzo, 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB unforeseen B.II.f.1.a.1 - riduzione validità del prodotto finito;

Variazione tipo IB n. B.II.f.1.d - modifica delle condizioni di conservazione.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità del prodotto finito, confezionato per la vendita da 36 mesi a 24 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura il prodotto deve essere usato immediatamente e non conservato.

Si autorizza, inoltre, la modifica delle precauzioni speciali per la conservazione

da: «Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce»,

a: «Conservare in frigorifero (2°C - 8°C), al riparo dalla luce».

La società titolare deve apportare immediatamente agli stampati illustrativi interessati la modifica di cui sopra, fatte salve eventuali integrazioni imposte da sopraggiunte disposizioni ministeriali.

I lotti già in commercio fabbricati da almeno 24 mesi devono essere ritirati immediatamente. Gli stampati di tutti gli altri lotti già in commercio devono essere adeguati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07852

Autorizzazione all'immissione del medicinale per uso veterinario «COCCIBAL» 200 mg/ml

Decreto n. 99 del 28 giugno 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0230/001/DC.

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria, S.A. con sede in Ctra Reus Vinyols Km 4.1, Riudoms (Spagna).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina SP Veterinaria, S.A. con sede in Ctra. Reus - Vinyols Km 4,1 Aptdo. 60 - 43330 Riudoms (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104363015;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104363027;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 104363039.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: amprolium (come cloridrato) 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (broilers, pollastre, galline ovaiole, galline d'allevamento) e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della coccidiosi sostenuta da *Eimeria* spp sensibili all'amprolium.



Tempo di attesa:

polli (broilers, pollastre, galline ovaiole, galline d'allevamento):
carni e visceri: zero giorni;
uova: zero giorni;
tacchini - carni e visceri: zero giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;
dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi;
dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni:

24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

12A07853

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «EIMERYL» 200 mg/ml.

Decreto n. 96 del 25 giugno 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0231/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario EIMERYL 200 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e tacchini.

Titolare A.I.C.: Global Vet Health SL con sede in c/Capçanes, 12 - bajos, Poligon Agro-Reus, Reus 43206 (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: SP Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Ctra. Reus - Vinyols km 4,1 Aptdo. 60 - 43330 Riudoms (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi in HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104362013;

flacone in HDPE da 1000 ml - A.I.C. n. 104362025;

tanica in HDPE da 5000 ml - A.I.C. n. 104362037.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo:

Amprolium (come cloridrato) 200 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli (broilers, pollastre, galline ovaiole, galline d'allevamento) e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: Polli (broilers, pollastre, galline ovaiole, galline d'allevamento) e tacchini:

trattamento della coccidiosi sostenuta da Eimeria spp sensibili all'amprolium.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

Polli (broilers, pollastre, galline ovaiole, galline d'allevamento):
Carni e visceri: zero giorni;

Uova: zero giorni.

Tacchini:

Carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07854

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 43/2011 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 9 settembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0010309/MA004.A007/MED-L-80 del 2 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 43/2011 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 9 settembre 2011, concernente la rideterminazione del coefficiente di rendimento annuo per il calcolo delle prestazioni previdenziali dei pediatri di libera scelta, in via transitoria e limitatamente al periodo 2008-2012.

12A07721

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «EICHSFELDER FELDGIEKER»/«EICHSFELDER FELDKIEKER».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 188 del 28 giugno 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne - «EICHSFELDER FELDGIEKER»/«EICHSFELDER FELDKIEKER». Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A07771

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 63 del 20 giugno 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 63 del 20 giugno 2012 ha aggiudicato i lavori di realizzazione degli «Interventi di consolidamento statico temporaneo del muro d'argine in sinistra idraulica del F. Magra ad Auella nel tratto compreso tra le confluenze con il T. Taverone e il T. Aulella»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web <http://web.rete.toscana.it/attinew/> della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 6 luglio 2012 - parte prima.

12A07780



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 11 giugno 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, al sesto paragrafo, lettera *b*), dove è scritto rispettivamente:

«*c*) all'art. 5, comma 2, lettera *e*), ...», leggasi: «*c*) all'art. 5, comma 2, lettera *c*), ...»;

«*e*) all'art. 7, comma 8, le parole «punto *t*) », ...», leggasi: «*e*) all'art. 7, comma 8, le parole «punto *l*) », ...»;

«*g*) all'art. 11, comma 1, il riferimento all'art. 2, comma 3, punto *i*) ...», leggasi: «*g*) all'art. 11, comma 1, il riferimento all'art. 2, comma 3, punto *l*) ...».

12A08160

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-168) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

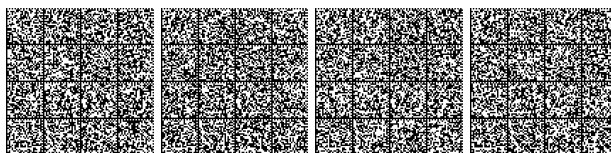
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 2 0 7 2 0 *

€ 1,00

